*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 56 del 9 marzo 2010 - Serie generale*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 9 marzo 2010** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

**N. 47/L**

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. **32.**

# Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).

# SOMMARIO

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. **32**.

**Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;**

**VISTA la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE);**

**VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare, l'Allegato B;**

**VISTO il regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati, entrato in vigore il 24 dicembre 2008;**

**VISTA la decisione n. 2009/442/CE della Commissione, del 5 giugno 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio e la rendicontazione;**

**VISTA la legge 2 febbraio 1960, n. 68, recante norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici;**

**VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;**

**VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;**

**VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale;**

**VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005 n.195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;**

**VISTO il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, recante attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico;**

**VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;**

**VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;**

**VISTO il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale;**

**CONSIDERATA la comunicazione delle Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni denominata 'Verso un Sistema comune di informazioni ambientali (SEIS)' del 1° febbraio 2008.**

**VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;**

**CONSIDERATO che la Conferenza unificata non ha reso il parere di competenza nel previsto termine;**

**ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;**

**CONSIDERATO che le competenti Commissioni del Senato non hanno reso il parere nel previsto termine;**

**VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;**

**SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per i rapporti con le regioni;**

**E M A N A**

**il seguente decreto legislativo:**

ART. 1

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto è finalizzato alla realizzazione di una infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale che consenta allo Stato italiano di partecipare all'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea, di seguito INSPIRE, per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce norme generali per lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione, in maniera integrata con le realtà regionali e locali, dei dati necessari per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente.
3. Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali che rispondono alle seguenti condizioni:
   a) sono disponibili in formato elettronico;
   b) sono detenuti da o per conto di:
      1) un'autorità pubblica, e sono stati prodotti o ricevuti da un'autorità pubblica o sono gestiti o aggiornati dalla **medesima** autorità e rientrano nell'ambito dei compiti di servizio pubblico;
      2) terzi, che svolgono attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente.
   c) riguardano una o più delle categorie tematiche elencate agli Allegati I, II e III.
4. Il presente decreto si applica altresì ai servizi relativi ai dati territoriali concernenti i set di dati territoriali di cui al comma 3.
5. Per i set di dati territoriali che rispondono alle condizioni di cui al comma 3, lettera c), ma per i quali **i** terzi detengano i diritti di proprietà intellettuale, l'autorità pubblica può intervenire in virtù del presente decreto solo previa autorizzazione dei **medesimi** terzi.
6. Il presente decreto si applica **fatto salvo quanto disposto** dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, **e dal** decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.
7. Il presente decreto non impone la raccolta di nuovi dati territoriali.

ART. 2

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
   a) infrastruttura per l'informazione territoriale - INSPIRE: i metadati; i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali; i servizi e le tecnologie di rete; gli accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati e i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento e di monitoraggio stabilite, attuate o rese disponibili conformemente al presente decreto;

b) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o un'area geografica specifica;

c) set di dati territoriali: una collezione di dati territoriali identificabili;

d) servizi relativi ai dati territoriali: le operazioni che possono essere eseguite, con un'applicazione informatica, sui dati territoriali contenuti nei set **dei medesimi** dati o sui metadati connessi;

e) oggetto territoriale: una rappresentazione astratta di un fenomeno reale connesso con una località o un'area geografica specifica;

f) metadati: le informazioni che descrivono i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi e che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi;

g) interoperabilità: la possibilità per i set di dati territoriali di essere combinati, e per i servizi di interagire, senza interventi manuali ripetitivi, in modo che il risultato sia coerente e che il valore aggiunto dei set di dati e dei servizi ad essi relativi sia potenziato;

h) geoportale INSPIRE: un sito internet, o equivalente, che fornisce l'accesso, a livello europeo, ai servizi di cui all'articolo 7;

i) autorità pubblica:

   1) qualsiasi amministrazione pubblica, a livello statale, regionale o locale, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, gli organi consultivi pubblici;

   2) qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti funzioni amministrative pubbliche, ivi compresi compiti, attività o servizi specifici aventi attinenza con l'ambiente;

   3) qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia responsabilità o funzioni pubbliche o presti servizi pubblici aventi attinenza con l'ambiente sotto il controllo degli organi o delle persone di cui **ai numeri 1) o 2).**

k) elenco ufficiale delle autorità pubbliche: la fonte per l’individuazione delle autorità responsabili della disponibilità dei set di dati territoriali di cui all’articolo 1, comma 3, e dei servizi ad essi relativi;

l) l’indice dei cataloghi pubblici dell’informazione ambientale: la base dati informatizzata dei cataloghi, disponibili con strumenti telematici, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, disponibili in formato elettronico;

m) geoportale nazionale: un sito internet, o equivalente, che fornisce accesso a livello nazionale ai servizi di cui all'articolo 7.

ART. 3

*(Infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale)*

1. L’infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale e del monitoraggio ambientale è costituita da:

   a) i metadati, i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali e del monitoraggio ambientale;

   b) i servizi di rete di cui all'articolo 7;

   c) le tecnologie necessarie alla realizzazione dei servizi di rete;

   d) l’elenco ufficiale delle autorità pubbliche responsabili della disponibilità dei set di dati territoriali di cui all’articolo 1, comma 3, e dei servizi ad essi relativi;

   e) l’indice dei cataloghi pubblici dell’informazione ambientale;

f) gli accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati;

g) i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento e monitoraggio stabilite, attuate o rese disponibili conformemente al presente decreto.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorità competente per l'attuazione del presente decreto. Per l'assolvimento di tali funzioni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, quale struttura di coordinamento anche ai fini dell'adempimento dei compiti di cui all'articolo 12 e del raccordo con la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, di cui all'articolo 11, e previa procedura di consultazione pubblica telematica, è costituito ed aggiornato l'elenco ufficiale delle autorità pubbliche responsabili della disponibilità dei set di dati territoriali di cui all'articolo 1, comma 3, e dei servizi ad essi relativi.

### ART. 4

*(Metadati)*

1. Le autorità pubbliche che producono, gestiscono o aggiornano i set dei dati territoriali e i servizi corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli Allegati I, II e III creano, per tali set di dati, i metadati secondo le modalità esecutive e temporali di cui al presente articolo.

2. Nel caso di copie identiche dei medesimi set di dati territoriali detenute da più autorità pubbliche o per conto di più autorità pubbliche, le disposizioni del presente decreto si applicano solo alla versione di riferimento da cui derivano le varie copie. La Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, di cui all'articolo 11, individua la versione di riferimento nel caso in cui quest'ultima non sia univocamente identificata.

3. I metadati contengono informazioni sui seguenti aspetti:

a) conformità dei set di dati territoriali alle disposizioni di esecuzione definite a livello comunitario;

b) condizioni applicabili all'accesso e all'utilizzo dei set di dati territoriali e dei servizi relativi e, se del caso, corrispondenti canoni;

c) qualità e validità dei set di dati territoriali;

d) autorità pubbliche responsabili della creazione, gestione, manutenzione e distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi;

e) limitazioni dell'accesso del pubblico e motivi di tali limitazioni, a norma dell'articolo 9, comma 4.

4. In fase di prima applicazione e sino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, le regole tecniche per la definizione dei metadati, elaborate in conformità alle disposizioni di esecuzione di cui al regolamento (CE) n. 1205 del 2008 ed alle Linee guida della Commissione europea, sono definite all'Allegato IV.

5. Le autorità pubbliche che hanno prodotto, gestito o aggiornato set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli Allegati I e II forniscono i metadati relativi a tali set di dati territoriali entro il 24 dicembre 2010. Le autorità pubbliche che hanno prodotto, gestito o aggiornato set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate all'Allegato III forniscono i metadati relativi a tali set di dati territoriali entro il 24 dicembre 2013.

6. Le autorità pubbliche che producono, gestiscono o aggiornano set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui al presente decreto aggiornano i metadati relativi ai set di dati territoriali ed ai servizi corrispondenti entro novanta giorni dal collaudo o dalla validazione o dall'adozione dei set di dati territoriali nuovi o aggiornati.

ART. 5

*(Repertorio nazionale dei dati territoriali)*

1. Il repertorio nazionale dei dati territoriali, di cui all'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005 costituisce il catalogo nazionale dei metadati relativi ai set di dati territoriali di cui all'articolo 1, comma 3, ed ai servizi ad essi relativi di cui all'articolo 7.
2. I set di dati territoriali e i servizi corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli Allegati I, II e III costituiscono un sottoinsieme dei set di dati territoriali di interesse generale documentati all'interno del repertorio nazionale dei dati territoriali.
3. L'Autorità competente, di cui all'articolo 3, comma 2, verifica con cadenza semestrale che il processo di definizione e di popolamento dei metadati avvenga in coerenza con lo sviluppo dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale.
4. All'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005, dopo le parole: "Ministro per l'innovazione e le tecnologie" sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i profili relativi ai dati ambientali,".
5. Ai fini di una più efficace elaborazione delle regole tecniche per il repertorio nazionale dei dati territoriali e per l'interoperabilità dei set di dati territoriali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può delegare un rappresentante dell'ISPRA alla partecipazione al Comitato di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

ART. 6

*(Interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi)*

1. Le autorità pubbliche rendono disponibili i set di dati territoriali conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a livello comunitario mediante un adeguamento dei set di dati territoriali esistenti o attraverso i servizi di conversione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d).
2. Le autorità pubbliche rendono disponibili set di dati territoriali raccolti ex novo e/o rielaborati in maniera estensiva ed i corrispondenti servizi entro due anni dall'adozione delle disposizioni comunitarie. Le autorità pubbliche rendono disponibili i rimanenti set di dati territoriali ed i servizi ad essi relativi ancora in uso entro sette anni dall'adozione delle predette disposizioni comunitarie di esecuzione.
3. Per garantire la coerenza dei dati territoriali relativi agli elementi geografici che si estendono attraverso la linea di confine tra l'Italia ed uno o più Stati membri, l'autorità competente, di cui all'articolo 3, comma 2, attiva e perfeziona con le analoghe autorità degli altri Stati membri le procedure di decisione consensuale sulla rappresentazione e sulla posizione di tali elementi comuni, **informandone preventivamente il Ministero degli affari esteri.**

ART. 7

*(Servizi di rete)*

1. Nell'ambito del sistema pubblico di connettività e cooperazione sono erogati i seguenti servizi per i set di dati territoriali e del monitoraggio ambientale, nonché per i servizi ad essi relativi per i quali sono stati creati metadati a norma del presente decreto:

   a) servizi di ricerca che consentano di cercare i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi in base al contenuto dei metadati corrispondenti e di visualizzare il contenuto dei metadati;

   b) servizi di consultazione che consentano di eseguire almeno le seguenti operazioni: visualizzazione, navigazione, variazione della scala di visualizzazione (zoom in e zoom out), variazione della porzione di territorio inquadrata (pan), sovrapposizione dei set di dati territoriali consultabili e visualizzazione delle informazioni contenute nelle legende e qualsivoglia contenuto pertinente dei metadati;

   c) servizi per lo scaricamento (download) dei dati che permettano di scaricare copie di set di dati territoriali o di una parte di essi e, ove fattibile, di accedervi direttamente;

   d) servizi di conversione che consentano di trasformare i set di dati territoriali, onde conseguire l'interoperabilità;

   e) servizi che consentano di richiamare servizi sui dati territoriali.

2. I servizi di cui al comma 1 tengono conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, sono facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e accessibili via internet o attraverso altri mezzi di telecomunicazione adeguati.

3. Ai fini dei servizi di ricerca cui al comma 1, lettera a), è applicata almeno la combinazione di criteri di ricerca indicata di seguito:

   a) parole chiave;

   b) classificazione dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;

   c) qualità e validità dei set di dati territoriali;

   d) grado di conformità alle disposizioni di esecuzione adottate a livello comunitario;

   e) localizzazione geografica;

   f) condizioni applicabili all'accesso e all'utilizzo dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;

   g) autorità pubbliche responsabili dell'istituzione, della gestione, della manutenzione e della distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi.

4. Il servizio di ricerca di cui al comma 1 è garantito sulla base del repertorio nazionale dei dati territoriali di cui all'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

5. Al fine di ridurre il proliferare della spesa per sistemi proprietari distribuiti e di rendere immediatamente disponibili i dati atti all'analisi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'ISPRA, ferma restando la proprietà e la responsabilità del dato da parte delle altre autorità pubbliche, cura la progressiva integrazione dei set di dati territoriali nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale (S.I.N.A.) per il tramite della rete SINAnet. Le autorità pubbliche rendono disponibili all'ISPRA gli elementi informativi necessari ad assicurare l'interoperabilità dei set di dati territoriali e del monitoraggio ambientale e dei servizi ad essi relativi nell'ambito del sistema pubblico di connettività e cooperazione, secondo le regole tecniche definite dai decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

ART. 8

*(Geoportale nazionale)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Portale cartografico nazionale assume la denominazione di 'Geoportale nazionale'. Il Geoportale nazionale sostituisce, ad ogni effetto, il Sistema cartografico cooperativo - Portale cartografico nazionale. **Il Geoportale nazionale consente ai soggetti interessati, pubblici e privati, di avere contezza della disponibilità dell'informazione territoriale e ambientale.**
2. **Il Geoportale nazionale è punto di accesso per le finalità del presente decreto, per il livello nazionale:**
   a) **ai servizi di rete di cui all'articolo 7, relativamente ai set di dati di cui all'articolo 5, comma 2, tramite il repertorio nazionale dei dati territoriali;**

   b) **ai cataloghi delle autorità pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l);**

   c) **alla rete SINAnet, per le finalità di cui all'articolo 7, comma 5;**
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adegua, sulla scorta delle infrastrutture già esistenti presso lo stesso Ministero, lo sviluppo del Geoportale nazionale in coerenza con le regole tecniche definite dai decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005, anche avvalendosi dell'ISPRA, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ART. 9

*(Accesso al pubblico)*

1. Le autorità pubbliche responsabili della produzione, della gestione, dell'aggiornamento e della distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi consentono l'accesso del pubblico ai servizi di cui al comma 1 dell'articolo 7, tenendo conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, attraverso servizi facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e accessibili via internet.
2. I servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), sono messi gratuitamente a disposizione del pubblico.
3. In deroga al comma 1, l'accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite i servizi di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e conseguentemente tramite i servizi di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettere b), c) ed e), è escluso qualora l'accesso a tali servizi possa recare pregiudizio alle relazioni internazionali, alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale.
4. In deroga al comma 1, le autorità pubbliche escludono l'accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere da b) ad e), o ai servizi di commercio elettronico di cui al comma 12 qualora l'accesso a tali servizi possa recare pregiudizio:
   a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, qualora essa sia prevista dal diritto;

   b) agli accordi o relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;

   c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilità per ogni persona di avere un processo equo o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare;

   d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario per tutelare un legittimo interesse economico, compreso l'interesse pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale;

e) ai diritti di proprietà intellettuale;

f) alla riservatezza dei dati personali ovvero dei fascicoli riguardanti una persona fisica, qualora tale persona non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, laddove detta riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario, anche tenuto conto dei requisiti previsti dalla direttiva 95/46/CE;

g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito le informazioni richieste di sua propria volontà, senza che sussistesse alcun obbligo legale reale o potenziale in tal senso, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;

h) alla tutela dell'ambiente cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

5. I motivi che giustificano la limitazione dell'accesso di cui al comma 4 sono interpretati in modo restrittivo, tenendo conto nel caso specifico dell'interesse pubblico tutelato dalla fornitura del medesimo accesso.

6. Le disposizioni del comma 4, lettere a), d), f), g) ed h), non si applicano in caso di accesso alle informazioni sulle emissioni nell'ambiente.

7. I dati messi a disposizione mediante i servizi di consultazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), possono essere presentati in una forma che ne impedisca il riutilizzo a fini commerciali.

8. In deroga ai commi 1 e 2, per esigenze di auto finanziamento delle autorità pubbliche che producono set di dati territoriali, con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati l'ammontare delle tariffe al pubblico e le relative modalità di pagamento per la fornitura dei dati territoriali attraverso i servizi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere b), c) ed e), quando tali tariffe garantiscono il mantenimento di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi. Ai fini della determinazione delle tariffe si applica l'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

9. I decreti di cui al comma 8 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e resi altresì pubblici, a cura dell'Amministrazione competente, ove possibile, sul proprio sito istituzionale.

10. Gli introiti delle tariffe di cui al comma 8 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate.

11. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle tariffe e le relative modalità di pagamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 8 e 9.

12. Qualora le autorità pubbliche applichino tariffe per i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c) ed e), rendono disponibili servizi di commercio elettronico. Tali servizi possono prevedere clausole di esclusione della responsabilità, licenze on-line (click-licenses) o, se necessario, licenze.

ART. 10

*(Condivisione e riutilizzo dei dati nell'ambito delle autorità pubbliche)*

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni che possono avere ripercussioni sull'ambiente, le autorità pubbliche hanno libero accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi. Le autorità pubbliche consentono ad altre autorità pubbliche lo scambio e il riutilizzo di tali dati e servizi **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.** E' preclusa ogni limitazione che possa determinare ostacoli pratici, al punto di utilizzo, alla condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi.
2. Qualora le condizioni per la messa a disposizione dei dati e dei servizi fra pubbliche amministrazioni siano fissate in appositi accordi, questi sono trasmessi all'Autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2.
3. Le autorità pubbliche forniscono alle istituzioni ed agli organismi comunitari l'accesso ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi a condizioni armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione stabilite a livello comunitario. I set di dati territoriali e servizi ad essi relativi, forniti alle istituzioni ed agli organismi comunitari, al fine di adempiere agli obblighi di informazione in virtù della legislazione comunitaria in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.
4. Quando un'istituzione o un organismo comunitario chiede la disponibilità dell'accesso ad un set di dati territoriali o ad un servizio ad essi relativo, l'autorità pubblica mette a disposizione, su richiesta, anche le informazioni, a fini di valutazione e di utilizzo, sui meccanismi di rilevamento, di trattamento, di produzione, di controllo qualità e di ottenimento dell'accesso ai suddetti set di dati territoriali e servizi, qualora tali informazioni supplementari siano disponibili e sia ragionevolmente possibile estrarle e fornirle.
5. Quando un'autorità pubblica fornisce ad un'altra autorità pubblica, ivi comprese le autorità pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), degli altri Stati membri, set di dati territoriali e servizi ad essi relativi, richiesti per l'adempimento di obblighi di informazione ai sensi della legislazione comunitaria in materia ambientale, tali set di dati territoriali e servizi ad essi relativi non sono soggetti ad alcuna tariffa.
6. Per i set di dati territoriali già acquisiti, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sotto condizioni di licenza d'uso, le autorità pubbliche sono autorizzate a fornire i set di dati e servizi ad essi relativi secondo licenza.
7. In deroga ai commi 1 e 5, per esigenze di auto finanziamento delle autorità pubbliche che producono o forniscono i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale di cui all'articolo 11, sono individuate le autorità pubbliche autorizzate ad applicare tariffe per la fornitura dei dati territoriali ad altre autorità pubbliche attraverso i servizi individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere c) ed e). Con il medesimo provvedimento sono determinati l'ammontare delle tariffe stesse e le relative modalità di pagamento. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini della determinazione dell'importo delle tariffe si applica l'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Sono fatte salve le disposizioni in materia di scambio di documenti di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 36 del 2006.

8. Gli introiti delle tariffe di cui al comma 7, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate.

9. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle tariffe e le relative modalità di pagamento, sulla base dei criteri indicati al comma 7.
10. Le tariffe di cui al comma 7 possono essere applicate soltanto qualora, in relazione alla tipologia di dati territoriali per i quali si chiede l'accesso, siano disponibili servizi di commercio elettronico, con l'eventuale previsione di clausole di esclusione della responsabilità, licenze on-line (click-licenses), ovvero licenze o accordi quadro che escludono ogni ostacolo temporale e amministrativo per l'accesso al servizio.
11. In deroga al presente articolo, le autorità pubbliche originatrici dei set di dati possono limitare la condivisione ove esse ritengano che questa comprometta il corso della giustizia, la pubblica sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali. Di tale limitazione è data comunicazione attraverso i metadati di cui all'articolo 4.

## ART. 11

*(Misure di coordinamento)*

1. Ai fini del coordinamento diretto dei contributi di tutti i soggetti interessati all'efficace funzionamento ai vari livelli di amministrazione dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il 'Tavolo di Coordinamento Stato - regioni per il sistema nazionale di osservazione ed informazione ambientale' costituito con Atto n. 1367 del 17 gennaio 2002 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, è trasferito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed assume la denominazione di 'Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale' e la sua composizione è adeguata secondo quanto stabilito ai commi 4 e 5.
2. La Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale è organo di raccordo istituzionale tra le pubbliche amministrazioni che producono set di dati territoriali, nonché di indirizzo tecnico all'azione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito della predisposizione dei provvedimenti atti al funzionamento dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura il servizio di segreteria tecnica per la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale anche al fine del coordinamento dei contributi, tra gli altri, degli utilizzatori, dei produttori terzi e dei fornitori di servizi a valore aggiunto relativamente all'individuazione di pertinenti set di dati, alla valutazione delle esigenze degli utilizzatori, all'invio di informazioni sulle pratiche in uso e ad un feedback sull'attuazione del presente decreto. Lo svolgimento di tali attività possono essere anche garantite attraverso consultazioni pubbliche telematiche.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce, con il supporto della Consulta di cui al comma 1, la partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle disposizioni di esecuzione e delle linee guida adottate a livello comunitario ai fini della attuazione del presente decreto.

4. La Consulta di cui al comma 1, è presieduta da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è costituita da un massimo di 50 componenti. Sono membri di diritto della Consulta:

   a) un rappresentante per ciascuno degli organi cartografici dello Stato di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1960, n. 68;

   b) un rappresentante per ciascuna delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

   c) un rappresentante del Ministero della difesa;

   d) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

   e) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   f) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

   g) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

   h) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

   i) **un rappresentante del Ministero della salute;**

   k) un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni;

   l) un rappresentante dell'ISPRA;

   m) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;

   n) un rappresentante della DIGITPA;

   o) un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

   p) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI).

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono definite le modalità di funzionamento della Consulta e sono determinati gli eventuali ulteriori rappresentanti delle pubbliche amministrazioni centrali e degli enti, istituti ed organismi nazionali, nonché gli eventuali ulteriori rappresentanti degli enti locali. **Con il medesimo provvedimento sono anche individuate, nell'ambito della Consulta, una o più sezioni tecniche per l'attività istruttoria su specifiche tematiche di competenza dell'Organo, tra cui almeno una sezione denominata "Tavolo tecnico di cooperazione" tra il livello nazionale ed il livello regionale per la realizzazione di un sistema coordinato e condiviso per il governo, la tutela, il monitoraggio ed il controllo dell'ambiente, del territorio e del mare, nell'ambito del SINAnet.** I rappresentanti delle regioni, d'intesa con l'ISPRA, curano il raccordo tecnico ed informativo con le Agenzie ambientali, regionali e provinciali.

6. La partecipazione alla Consulta di cui al comma 1 non comporta compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Al fine di ridurre i costi di funzionamento della Consulta a carico delle amministrazioni e di massimizzarne l'efficacia operativa, le sessioni di lavoro possono essere anche condotte attraverso strumenti di teleconferenza, videopresenza o altre modalità di gestione dei flussi informativi attraverso strumenti telematici che assicurino, comunque, parità di partecipazione ai processi decisionali a tutti i rappresentanti.

ART. 12

*(Monitoraggio e rendicontazione)*

1. Anche ai fini delle attività di monitoraggio e di rendicontazione, è redatto l'elenco in formato elettronico dei set di dati territoriali e dei relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli Allegati I, II e III, raggruppati per categoria tematica e per Allegato, e dei servizi di rete di cui all'articolo 7, raggruppati per tipo di servizio.
2. L'elenco è pubblicato annualmente, entro il 30 aprile, sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alla Commissione europea, entro il 15 maggio 2013 e, successivamente, con cadenza triennale, entro il 15 maggio, una relazione contenente informazioni su:
   a) le modalità di coordinamento dei fornitori pubblici di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, degli utilizzatori di tali set di dati e servizi, degli organismi di intermediazione, e delle relazioni con i terzi e dell'organizzazione della garanzia di qualità;
   b) il contributo delle autorità pubbliche o dei terzi al funzionamento e al coordinamento dell'infrastruttura per l'informazione territoriale;
   c) l'utilizzo dell'infrastruttura per l'informazione territoriale;
   d) gli accordi di condivisione dei dati stipulati tra autorità pubbliche;
   e) i costi e i benefici connessi all'attuazione della presente direttiva.
4. Ai fini della raccolta dei dati per il monitoraggio e per la rendicontazione il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, in raccordo con la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale.
5. I risultati del monitoraggio e della rendicontazione sono messi a disposizione del pubblico tramite il sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ART. 13

*(Modifica degli Allegati)*

1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, possono essere modificati gli Allegati del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta di cui all'articolo 11, si provvede alla modifica degli Allegati del presente decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall'Unione europea, per le parti in cui queste modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea recepite dal presente decreto, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

ART. 14

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorità pubbliche si adeguano alle disposizioni dello stesso.

ART. 15

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Le autorità pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed utilizzando a tali fini le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. In ogni caso, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO *I*

***Categorie tematiche di dati territoriali di cui all'articolo 4, comma 1***

1. Sistemi di coordinate

Sistemi per referenziare in maniera univoca le informazioni territoriali nello spazio mediante un sistema di coordinate (x, y, z) e/o latitudine e longitudine e quota, sulla base di un dato geodetico orizzontale e verticale.

2. Sistemi di griglie geografiche

Griglia multi-risoluzione armonizzata con un punto di origine comune e un posizionamento e una dimensione standard delle celle.

3. Nomi geografici

Denominazione di aree, regioni, località, città, periferie, paesi o centri abitati, o qualsiasi elemento geografico o topografico di interesse pubblico o storico.

4. Unità amministrative

Unità amministrative di suddivisione delle zone su cui l'Italia ha e/o esercita la propria giurisdizione a livello locale, regionale e nazionale, delimitate da confini amministrativi.

5. Indirizzi

Localizzazione delle proprietà basata su identificatori di indirizzo, in genere nome della via, numero civico, codice postale.

6. Parcelle catastali

Aree definite dai registri catastali o equivalenti.

7. Reti di trasporto

Reti di trasporto su strada, su rotaia, per via aerea e per vie navigabili e relative infrastrutture. Questa voce comprende i collegamenti tra le varie reti e anche la rete transeuropea di trasporto di cui alla decisione n. 1692/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropee dei trasporti (1) e successive revisioni.

8. Idrografia

Elementi idrografici, comprese le zone marine e tutti gli altri corpi ed elementi idrici ad esse correlati, tra cui i bacini e sub bacini idrografici. Eventualmente in conformità delle definizioni contenute nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (2), e sotto forma di reti.

9. Siti protetti

Aree designate o gestite in un quadro legislativo internazionale, comunitario o nazionale per conseguire obiettivi di conservazione specifici.

ALLEGATO *II*

***Categorie tematiche di dati territoriali di cui all'articolo 4 comma 1***

1. Elevazione

Modelli digitali di elevazione per superfici emerse, ghiacci e superfici oceaniche. La voce comprende l'altitudine terrestre, la batimetria e la linea di costa.

2. Copertura del suolo

Copertura fisica e biologica della superficie terrestre comprese le superfici artificiali, le zone agricole, i boschi e le foreste, le aree (semi)naturali, le zone umide, i corpi idrici.

3. Orto immagini

Immagini georeferenziate della superficie terrestre prese da satellite o da telesensori.

4. Geologia

Classificazione geologica in base alla composizione e alla struttura. Questa voce comprende il basamento roccioso, gli acquiferi e la geomorfologia.

ALLEGATO *III*

***Categorie tematiche di dati territoriali di cui all'articolo 4, comma 1***

1. Unità statistiche

Unità per la divulgazione o l'utilizzo di dati statistici.

2. Edifici

Localizzazione geografica degli edifici.

3. Suolo

Caratterizzazione del suolo e del sottosuolo in base a profondità, tessitura (*texture)*, struttura e contenuto delle particelle e della materia organica, pietrosità, erosione, eventualmente pendenza media e capacità prevista di ritenzione dell'acqua.

4. Utilizzo del territorio

Classificazione del territorio in base alla dimensione funzionale o alla destinazione socioeconomica presenti e programmate per il futuro (ad esempio ad uso residenziale, industriale, commerciale, agricolo, silvicolo, ricreativo).

5. Salute umana e sicurezza

Distribuzione geografica della prevalenza di patologie (allergie, tumori, malattie respiratorie, ecc.), le informazioni contenenti indicazioni sugli effetti relativi alla salute (indicatori biologici, riduzione della fertilità e epidemie) o al benessere degli esseri umani (affaticamento, stress, ecc.) in relazione alla qualità dell'ambiente, sia in via diretta (inquinamento atmosferico, sostanze chimiche, riduzione dello strato di ozono, rumore, ecc.) che indiretta (alimentazione, organismi geneticamente modificati, ecc.).

6. Servizi di pubblica utilità e servizi amministrativi

Sono compresi sia impianti quali gli impianti fognari, di gestione dei rifiuti, di fornitura energetica, e di distribuzione idrica, sia servizi pubblici amministrativi e sociali quali le amministrazioni pubbliche, i siti della protezione civile, le scuole e gli ospedali.

7. Impianti di monitoraggio ambientale

L'ubicazione e il funzionamento degli impianti di monitoraggio ambientale comprendono l'osservazione e la misurazione delle emissioni, dello stato dei comparti ambientali e di altri parametri dell'ecosistema (biodiversità, condizioni ecologiche della vegetazione, ecc.) da parte o per conto delle autorità pubbliche.

8. Produzione e impianti industriali

Siti di produzione industriale; compresi gli impianti di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (1) e gli impianti di estrazione dell'acqua, le attività estrattive e i siti di stoccaggio.

9. Impianti agricoli e di acquacoltura

Apparecchiature e impianti di produzione agricola (compresi i sistemi di irrigazione, le serre e le stalle).

10. Distribuzione della popolazione — demografia

Distribuzione geografica della popolazione, comprese le relative caratteristiche ed i livelli di attività, aggregata per griglia, regione, unità amministrativa o altra unità analitica.

11. Zone sottoposte a gestione/limitazioni/regolamentazione e unità con obbligo di comunicare dati

Aree gestite, regolamentate o utilizzate per la comunicazione di dati a livello internazionale, europeo, nazionale, regionale e locale. Sono comprese le discariche, le zone vietate attorno alle sorgenti di acqua potabile, le zone sensibili ai nitrati, le vie navigabili regolamentate in mare o in acque interne di grandi dimensioni, le zone per lo smaltimento dei rifiuti, le zone di limitazione del rumore, le zone in cui sono autorizzate attività di prospezione ed estrazione, i distretti idrografici, le pertinenti unità con obbligo di comunicare dati e le aree in cui vigono piani di gestione delle zone costiere.

12. Zone a rischio naturale

Zone sensibili caratterizzate in base ai rischi naturali (cioè tutti i fenomeni atmosferici, idrologici, sismici, vulcanici e gli incendi che, per l'ubicazione, la gravità e la frequenza, possono avere un grave impatto sulla società), ad esempio inondazioni, slavine e subsidenze, valanghe, incendi di boschi/foreste, terremoti, eruzioni vulcaniche.

13. Condizioni atmosferiche

Condizioni fisico-chimiche dell'atmosfera. Questa voce comprende i dati territoriali basati su misurazioni, su modelli o su una combinazione dei due e comprende i punti di misurazione.

14. Elementi geografici meteorologici

Condizioni meteorologiche e relative misurazioni; precipitazioni, temperatura, evapotraspirazione, velocità e direzione dei venti.

15. Elementi geografici oceanografici

Condizioni fisiche degli oceani (correnti, salinità, altezza delle onde, ecc.).

16. Regioni marine

Condizioni fisiche dei mari e dei corpi idrici salmastri suddivisi in regioni e sottoregioni con caratteristiche comuni.

17. Regioni biogeografiche

Aree che presentano condizioni ecologiche relativamente omogenee con caratteristiche comuni.

18. Habitat e biotopi

Aree geografiche caratterizzate da condizioni ecologiche specifiche, processi, strutture e funzioni (di supporto alla vita) che supportano materialmente gli organismi che le abitano. Sono comprese le zone terrestri e acquatiche, interamente naturali o seminaturali, distinte in base agli elementi geografici, abiotici e biotici.

19. Distribuzione delle specie

Distribuzione geografica delle specie animali e vegetali aggregate per griglia, regione, unità amministrativa o altra unità analitica.

20. Risorse energetiche

Risorse energetiche, compresi gli idrocarburi, l'energia idroelettrica, la bioenergia, l'energia solare, eolica, ecc., ove opportuno anche informazioni, in termini di altezza/profondità, sull'entità della risorsa.

21. Risorse minerarie

Risorse minerarie, compresi i minerali metallici, i minerali industriali, ecc., ove opportuno anche informazioni, in termini di altezza/profondità, sull'entità della risorsa.

ALLEGATO *IV*

**(art. 4, comma 4)**

**Regole tecniche per quanto riguarda i metadati**

1. Termini e definizioni
2. Struttura dei metadati per i dati territoriali
3. Metadati comuni a tutte le tipologie di dati territoriali
3.1. Metadati aggiuntivi per i dati raster
4. Metadati relativi ai servizi
5. Dizionario dei metadati
5.1. Dizionario dei metadati relativi ai dati territoriali
5.1.1. Liste dei valori per i metadati relativi ai dati territoriali
5.2. Dizionario dei metadati supplementari per i dati raster
5.2.1. Liste dei valori per i metadati supplementari relativi ai dati raster
5.3. Dizionario dei metadati relativi ai servizi
5.3.1. Liste dei valori per i metadati relativi ai servizi

Scopo di questo allegato è stabilire le regole tecniche per la creazione e l'aggiornamento dei metadati per i dati territoriali ed ambientali ed i servizi ad essi relativi oggetto del presente decreto in coerenza con la direttiva 2007/2/CE (INSPIRE) ed il Regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione Europea del 3 dicembre 2008.

Nel presente allegato sono individuati:

- l’insieme minimo necessario di metadati comune a tutte le tipologie di dati territoriali. Per le immagini (foto aeree, ortofoto, immagini da telerilevamento, ecc.) ed i modelli digitali del terreno (DTM, DEM, ecc.) sono inoltre individuati alcuni metadati supplementari;
- l’insieme minimo necessario di metadati per i servizi territoriali.

## **1.** Termini e definizioni

Nella Tabella 1sono riportate le definizioni di alcuni dei termini utilizzati nell'allegato; tali definizioni sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle riportate all'articolo 2 del presente decreto.

| **Termine italiano** | **Termine inglese** | **Definizione** |
|---|---|---|
| Stringa di caratteri | Character string | Dominio di valore degli elementi di metadati espresso come un set di caratteri considerati come un'unità |
| Testo libero | Free text | Dominio di valore degli elementi di metadati espresso in uno o più linguaggi naturali |
| Enumerazione | Enumeration | Elenco bloccato di valori |
| Lista di valori | Codelist | Elenco non bloccato di valori. Può essere considerata una enumerazione flessibile |
| Qualità | Quality | Totalità delle caratteristiche di un prodotto che conferiscono a esso la capacità di soddisfare dei bisogni espressi o impliciti, conformemente alla norma EN ISO 19101 |
| Genealogia | Lineage | La storia di un set di dati e il suo ciclo di vita, dalla rilevazione e l'acquisizione mediante compilazione e derivazione fino alla forma attuale, conformemente alla norma EN ISO 19101 |
| Elemento di metadati | Metadata element | Unità distinta di metadati, conformemente alla norma EN ISO 19115 |
| Entità di metadati | Metadata Entity | Insieme di elementi di metadati che descrivono uno stesso specifico aspetto dei dati |
| Dizionario dei dati | Data dictionary | Enumerazione informale in linguaggio corrente delle descrizioni degli oggetti |
| Spazio di nomi | Namespace | Collezione di nomi, identificata da un identificatore unico di risorsa (Uniform Resource Identifier — URI) che sono utilizzati nei documenti redatti in XML (Extensible Markup Language) come nomi di elementi e di attributi |
| Risorsa | Resource | Risorsa di informazione che abbia un riferimento diretto o indiretto a una località o un'area geografica specifica |
| Classe | Class | Insieme di oggetti simili dotati di proprietà comuni |
| Profilo | Profile | Insieme di uno o più standard di base e, dove applicabile, l'identificazione di clausole, opzioni, e parametri degli standard di base che sono necessari per particolari funzionalità |
| Schema | Schema | Descrizione di un modello attraverso un linguaggio formale |
| Schema di metadati | Metadata Schema | Schema concettuale che descrive i metadati |
| Dataset | Dataset | Collezione identificabile di dati |
| Serie di set di dati | Spatial data set | Collezione di dataset che condividono le stesse specifiche di |

| **Termine italiano** | **Termine inglese** | **Definizione** |
|---|---|---|
| territoriali | series | prodotto |
| Sezione | Tile | Sottoinsieme di un dataset |

**Tabella 1** - Termini e definizioni

**2.** Struttura dei metadati per i dati territoriali

Di seguito sono definiti i metadati necessari a descrivere i dati territoriali oggetto del presente decreto. Tali metadati sono un sottoinsieme di quelli previsti nello standard “ISO 19115:2003, Geographic Information – Metadata”.

I diversi tipi di dati territoriali possono essere documentati nel modo seguente:

- a livello di sezione è descritto, in termini di metadati, ogni singolo elemento (in genere l’unità minima di fornitura del prodotto);
- a livello di dataset è descritto ogni strato informativo o lotto di produzione;
- a livello di serie è descritto l’intero prodotto.

La scelta della modulazione dei dati territoriali nei livelli gerarchici indicati è comunque lasciata alla singola Amministrazione; dovrà comunque essere presente il livello di dataset, che potrà eventualmente essere raggruppato in serie o partizionato in sezioni.

**Figura 1**- Classi di applicazione dei metadati

La figura 1 illustra il diagramma UML che rappresenta le classi di informazioni territoriali a cui possono essere applicati i metadati.

Tale diagramma rappresenta un'estensione del diagramma UML previsto nello Standard ISO 19115, rispetto al quale è stata introdotta una nuova classe, DS_TiledDataset, che rappresenta una classe specializzata (sottoclasse) della superclasse DS_Dataset e che può essere considerata un'aggregazione di sezioni (tiles).

**3.** Metadati comuni a tutte le tipologie di dati territoriali

In questo paragrafo sono individuati i metadati che si applicano a tutte i tipi di dati territoriali, vettoriali e raster. Nel paragrafo 3.1 sono individuati i metadati supplementari che si applicano ai dati raster, immagini e modelli digitali del terreno.

Gli elementi di metadato sono raccolti nelle seguenti sezioni :

1. Identificazione (Tabella 2)
2. Classificazione (Tabella 3)
3. Parola chiave (Tabella 4)
4. Localizzazione geografica (Tabella 5)

5. Riferimento verticale (Tabella 6)
6. Riferimento temporale (Tabella 7)
7. Qualità e validità (Tabella 8)
8. Sistema di riferimento (Tabella 9)
9. Conformità (Tabella 10)
10. Vincoli relativi all'accesso e all'uso
11. Organizzazioni responsabili dei dati
12. Punto di contatto dei dati (Tabella 13)
13. Distribuzione dei dati (Tabella 14)
14. Gestione dei dati (Tabella 15)
15. Informazioni sui metadati (Tabella 16)

| | **ID** | **Informazione** |
|---|---|---|
| **1 - Identificazione** | 1.1 | Titolo della risorsa |
| | 1.2 | Breve descrizione della risorsa |
| | 1.3 | Tipo di risorsa |
| | 1.4 | Risorsa on-line |
| | 1.5 | Identificatore unico |
| | 1.6 | Identificatore di livello superiore |
| | 1.7 | Altri dettagli |
| | 1.8 | Informazioni supplementari |
| | 1.9 | Formato di presentazione |
| | 1.10 | Tipo di rappresentazione spaziale |
| | 1.11 | Lingua della risorsa |
| | 1.12 | Set dei caratteri della risorsa |
| | 1.13 | Risorsa rilevante ai fini INSPIRE |

**Tabella 2** – Identificazione

| | ID | Informazione |
|---|---|---|
| **2-Classificazione** | 2.1 | Argomento (Topic Category) |

**Tabella 3** –Classificazione

| | ID | Informazione | |
|---|---|---|---|
| **3- Parola Chiave** | 3.1 | Parole chiave | |
| | 3.2 | Thesaurus | Nome |
| | | | Tipo di data |
| | | | Data |

**Tabella 4 -** Parola chiave

| | ID | Informazione | |
|---|---|---|---|
| **4- Localizzazione geografica** | 4.1 | Riquadro di delimitazione geografica | Latitudine nord |
| | | | Latitudine sud |
| | | | Longitudine est |
| | | | Longitudine ovest |

**Tabella 5 -** Localizzazione geografica

| | ID | Informazione | |
|---|---|---|---|
| **5- Riferimento verticale** | 5.1 | Estensione verticale | Quota minima |
| | | | Quota massima |
| | | | Unità di misura |
| | | | Datum verticale |

**Tabella 6** – Riferimento verticale

| | ID | Informazione |
|---|---|---|
| **6 - Riferimento temporale** | 6.1 | Estensione temporale |
| | 6.2 | Data di pubblicazione della risorsa |
| | 6.3 | Data dell'ultima revisione della risorsa |
| | 6.4 | Data di creazione della risorsa |

**Tabella 7** – Riferimento temporale

| | ID | Informazione | |
|---|---|---|---|
| **7- Qualità e validità** | 7.1 | Genealogia Processo di produzione | |
| | 7.2 | Risoluzione spaziale dei dati | Scala equivalente |
| | | | Distanza |

**Tabella 8** – Qualità e validità

| | ID | Informazione |
|---|---|---|
| **8 - Sistema di riferimento** | 8.1 | Sistema di riferimento dei dati |

**Tabella 9** – Sistema di riferimento

| | ID | Informazione | |
|---|---|---|---|
| **9 - Conformità** | 9.1 | Specifiche | Titolo delle specifiche cui la risorsa è conforme |
| | | | Data delle specifiche cui la risorsa è conforme |
| | | | Tipo di data delle specifiche cui la risorsa è conforme |
| | 9.2 | Grado | |

**Tabella 10** – Conformità

| | ID | Informazione | |
|---|---|---|---|
| **10 - Vincoli relativi all'accesso e all'uso** | 10.1 | Condizioni applicabili all'accesso e all'uso (Limitazioni d'uso) | |
| | 10.2 | Vincoli INSPIRE per l'accesso pubblico | |
| | 10.3 | Vincoli per l'accesso pubblico | Vincoli d'accesso |
| | | | Vincoli di sicurezza |
| | | | Altri Vincoli |
| | 10.4 | Vincoli di fruibilità | |

**Tabella 11 –** Vincoli relativi all'accesso e all'uso

| | ID | Informazione | |
|---|---|---|---|
| **11 - Organizzazioni responsabili** | 11.1 | Parte responsabile dei dati | Nome dell'ente |
| | | | Indirizzo e-mail di contatto |
| | | | Numero di telefono |
| | | | Indirizzo web |
| | 11.2 | Ruolo della parte responsabile | |

**Tabella 12** – Organizzazioni responsabili

| | ID | Informazione | |
|---|---|---|---|
| **12 – Punto di contatto** | 12.1 | Punto di contatto dei dati | Nome dell'ente |
| | | | Indirizzo e-mail di contatto |
| | | | Numero di telefono |
| | | | Indirizzo web |
| | 12.2 | Ruolo (punto di contatto) | |

**Tabella 13** – Punto di contatto

| | ID | Informazione | |
|---|---|---|---|
| **13 - Distribuzione dei dati** | 13.1 | Formato di distribuzione | Nome |
| | | | Versione |
| | 13.2 | Distributore | Denominazione |
| | | | Indirizzo e-mail di contatto |
| | | | Numero di telefono |
| | | | Indirizzo web |
| | 13.3 | Ruolo (distributore) | |

**Tabella 14** – Distributore dei dati

| | ID | Informazione |
|---|---|---|
| **14 - Gestione dei dati** | 14.1 | Frequenza di aggiornamento |

**Tabella 15** – Gestione dei dati

<table>
<tr><th></th><th>ID</th><th colspan="2">Informazione</th></tr>
<tr><td rowspan="13">15 - Informazioni sui metadati</td><td rowspan="4">15.1</td><td rowspan="4">Punto di contatto dei metadati</td><td>Denominazione</td></tr>
<tr><td>Indirizzo e-mail di contatto</td></tr>
<tr><td>Numero di telefono</td></tr>
<tr><td>Indirizzo web</td></tr>
<tr><td>15.2</td><td colspan="2">Ruolo (punto di contatto)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">15.3</td><td rowspan="2">Data dei metadati</td><td>Tipo di data</td></tr>
<tr><td>Data</td></tr>
<tr><td>15.4</td><td colspan="2">Lingua dei metadati</td></tr>
<tr><td>15.5</td><td colspan="2">Identificatore univoco del file di metadati</td></tr>
<tr><td>15.6</td><td colspan="2">Identificatore file precedente</td></tr>
<tr><td>15.7</td><td colspan="2">Set dei caratteri dei metadati</td></tr>
<tr><td>15.8</td><td colspan="2">Nome dello standard dei metadati</td></tr>
<tr><td>15.9</td><td colspan="2">Versione dello standard dei metadati</td></tr>
</table>

**Tabella 16** – Informazioni sui metadati

### *3.1.* Metadati aggiuntivi per i dati raster

Per i dati raster, siano essi immagini (foto aeree, ortofoto, immagini da telerilevamento, ecc.) o modelli digitali del terreno (DTM, DEM, ecc.), oltre all'insieme minimo di metadati definito nel paragrafo precedente, è necessario documentare ulteriori informazioni riportate nelle tabelle seguenti.
Lo standard ISO 19115 individua due categorie di dati raster:

- dati "georeferenziabili": per questa categoria è utile avere a disposizione informazioni relative, ad esempio, ai punti di controllo e ad altri parametri affinché questi dati possano essere georettificati;
- dati georettificati.

È stato individuato un insieme di metadati comune ad entrambe le categorie, da documentare sempre, riportato nella Tabella 17, nella quale i metadati relativi al contenuto si riferiscono specificatamente alle ortofoto.
Oltre a questi, si documenteranno o i metadati riportati nella Tabella 18, qualora si descriva un dato raster georeferenziabile, o i metadati riportati nella Tabella 19, qualora si descriva un dato raster georettificato.

| | ID | Informazione | |
|---|---|---|---|
| **Contenuto dei dati raster** | 1 | Descrizione degli attributi | |
| | 2 | Tipo di contenuto | |
| | 3 | Risoluzione radiometrica | |
| | 4 | Triangolazione aerea | |
| | 5 | Descrizione degli attributi | |
| | **ID** | **Informazione** | |
| **Rappresentazione spaziale dei dati raster** | 6 | Numero di dimensioni | |
| | 7 | Proprietà dimensioni | Nome dimensione |
| | | | Misura dimensione |
| | | | Risoluzione |
| | 8 | Geometria della cella | |
| | 9 | Disponibilità coefficienti della trasformazione | |

**Tabella 17** - Metadati supplementari comuni per tutti i dati raster

| | ID | Informazione |
|---|---|---|
| **Rappresentazione spaziale dei dati raster georettificati** | 1 | Disponibilità dei check-points |
| | 2 | Descrizione check-points |
| | 3 | Coordinate dei vertici |
| | 4 | Punto del pixel |

**Tabella 18 -** Metadati supplementari per i dati raster georettificati

| | ID | Informazione |
|---|---|---|
| **Rappresentazione spaziale dei dati raster georeferenziabili** | 1 | Disponibilità dei punti di controllo |
| | 2 | Disponibilità dei parametri di orientamento |
| | 3 | Parametri per la georefernziazione |

**Tabella 19 -** Metadati supplementari per i dati raster georeferenziabili

**4.** Metadati relativi ai servizi

In questo paragrafo è definito un insieme minimo di elementi di metadato per descrivere i servizi di dati territoriali.

Gli elementi di metadato sono raccolti nelle seguenti sezioni :

1. Identificazione (Tabella 20)
2. Classificazione (Tabella 21)
3. Parola chiave - Categoria del servizio (Tabella 22)
4. Localizzazione geografica (Tabella 23)
5. Riferimento temporale (Tabella 24)
6. Qualità e validità (Tabella 25)
7. Conformità (Tabella 26)
8. Vincoli relativi all'accesso e all'uso (Tabella 27)
9. Organizzazioni responsabili (Tabella 28)
10. Punto di contatto (Tabella 29)
11. Informazioni sui metadati (Tabella 30)

| | ID | Informazione |
|---|---|---|
| **1 - Identificazione** | 1.1 | Titolo della risorsa |
| | 1.2 | Breve descrizione della risorsa |
| | 1.3 | Tipo di risorsa |
| | 1.4 | Risorsa on-line |
| | 1.5 | Identificatore unico |
| | 1.6 | Risorsa accoppiata |
| | 1.7 | Risorsa rilevante ai fini INSPIRE |

**Tabella 20 -** Identificazione

| | ID | Informazione |
|---|---|---|
| **2 - Classificazione** | 2.1 | Tipo di servizio |

**Tabella 21 -** Classificazione

| | ID | Informazione | |
|---|---|---|---|
| **3- Parola Chiave** | 3.1 | Parole chiave | |
| | 3.2 | Thesaurus | Nome |
| | | | Tipo di data |
| | | | Data |

**Tabella 22-** Parola chiave (Categoria del servizio)

| | ID | Informazione | |
|---|---|---|---|
| **4 - Localizzazione geografica** | 4.1 | Riquadro di delimitazione geografica | Latitudine nord |
| | | | Latitudine sud |
| | | | Longitudine est |
| | | | Longitudine ovest |

**Tabella 23 -** Localizzazione geografica

| | ID | Informazione |
|---|---|---|
| **5 - Riferimento temporale** | 5.1 | Estensione temporale |
| | 5.2 | Data di pubblicazione della risorsa |
| | 5.3 | Data dell'ultima revisione della risorsa |
| | 5.4 | Data di creazione della risorsa |

**Tabella 24** – Riferimento temporale

| | ID | Informazione | |
|---|---|---|---|
| **6 - Qualità e validità** | 6.1 | Risoluzione spaziale[1] | Scala equivalente |
| | | | Distanza |

**Tabella 25** – Quantità e validità

| | ID | Informazione | |
|---|---|---|---|
| **7 - Conformità** | 7.1 | Specifiche | Titolo delle specifiche cui la risorsa è conforme |
| | | | Data delle specifiche cui la risorsa è conforme |
| | | | Tipo di data delle specifiche cui la risorsa è conforme |
| | 7.2 | Grado | |

**Tabella 26** – Conformità

| | ID | Informazione | |
|---|---|---|---|
| **10 - Vincoli relativi all'accesso e all'uso** | 10.1 | Condizioni applicabili all'accesso e all'uso (Limitazioni d'uso) | |
| | 10.2 | Vincoli INSPIRE per l'accesso pubblico | |
| | 10.3 | Vincoli per l'accesso pubblico | Vincoli d'accesso |
| | | | Vincoli di sicurezza |
| | | | Altri Vincoli |
| | 10.4 | Vincoli di fruibilità | |

**Tabella 27 –** Vincoli relativi all'accesso e all'uso

[1] Questa informazione è stata aggiunta, perché comunque richiesta dalle IR, ma al momento, per i servizi, non è implementabile

| | **ID** | **Informazione** | |
|---|---|---|---|
| **9 - Organizzazioni responsabili** | 9.1 | Parte responsabile | Nome dell'ente |
| | | | Indirizzo e-mail di contatto |
| | | | Numero di telefono |
| | | | Indirizzo web |
| | 9.2 | Ruolo della parte responsabile | |

**Tabella 28** – Organizzazioni responsabili

| | **ID** | **Informazione** | |
|---|---|---|---|
| **10 – Punto di contatto** | 10.1 | Punto di contatto | Nome dell'ente |
| | | | Indirizzo e-mail di contatto |
| | | | Numero di telefono |
| | | | Indirizzo web |
| | 10.2 | Ruolo (punto di contatto) | |

Tabella 29 **– Punto di contatto**

<table>
<tr><th></th><th>ID</th><th colspan="2">Informazione</th></tr>
<tr><td rowspan="13">11 - Informazioni sui metadati</td><td rowspan="4">11.1</td><td rowspan="4">Punto di contatto dei metadati</td><td>Denominazione</td></tr>
<tr><td>Indirizzo e-mail di contatto</td></tr>
<tr><td>Numero di telefono</td></tr>
<tr><td>Indirizzo web</td></tr>
<tr><td>11.2</td><td colspan="2">Ruolo (punto di contatto)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">11.3</td><td rowspan="2">Data dei metadati</td><td>Tipo di data</td></tr>
<tr><td>Data</td></tr>
<tr><td>11.4</td><td colspan="2">Lingua dei metadati</td></tr>
<tr><td>11.5</td><td colspan="2">Identificatore univoco del file di metadati</td></tr>
<tr><td>11.6</td><td colspan="2">Identificatore file precedente</td></tr>
<tr><td>11.7</td><td colspan="2">Set dei caratteri dei metadati</td></tr>
<tr><td>11.8</td><td colspan="2">Nome dello standard dei metadati</td></tr>
<tr><td>11.9</td><td colspan="2">Versione dello standard dei metadati</td></tr>
</table>

**Tabella 30** – Informazioni sui metadati

## **5.** Dizionario dei metadati

Nelle seguenti sezioni relative ai dizionari dei metadati per ogni elemento di metadato sono specificati:

- Informazione: l'elemento di metadato di richiesto.
- Descrizione: breve descrizione dell'elemento di metadato per una maggiore comprensione del tipo di informazione richiesta.
- Tipo di dato: Specifica l'insieme di valori per rappresentare l'elemento dei metadati (es. intero, reale, stringa,...).
- Dominio: indicazione sul modo in cui dovrebbe essere fornita l'informazione ovvero i valori che l'elemento può assumere. Nel campo dominio dei valori è possibile trovare riferimenti a specifiche tabelle. Tali tabelle sono descritte nelle sezioni relative alle "Liste dei valori".
- Obbligatorietà: indicazione sulla necessità di fornire l'informazione richiesta. Le possibilità sono:
    - obbligatorio: quando l'informazione deve essere fornita;
    - condizionale: quando l'informazione deve essere fornita se si verifica la condizione indicata nel campo;
    - opzionale: quando l'informazione può non essere fornita.

  L'indicazione del livello di obbligatorietà, come riportato nei dizionari, vale per una struttura "flat" dei metadati, in riferimento, quindi, ad un unico livello gerarchico, che, di default, è il dataset.

  Nel caso in cui per la documentazione dei metadati si utilizzi la struttura gerarchica, come descritta in precedenza, le obbligatorietà possono essere distribuite nei diversi livelli gerarchici. In generale, si può scegliere il livello opportuno in cui riportare il valore del metadato, ma se esso è obbligatorio, deve comunque essere riportato almeno in uno dei livelli previsti (serie, dataset o sezione).
- Molteplicità: indicazione sul numero delle informazioni che devono essere fornite per ogni elemento di metadato richiesto. Le possibilità sono:
    - 1 quando deve essere fornita una sola informazione;
    - 1…*: quando almeno una informazione deve essere fornita, ma può esserne fornita più di una;
    - 0…1: quando può non essere fornita alcuna informazione o al massimo una sola;
    - 0…*: nessuna o più informazioni possono essere fornite.
- ISO 19115 Element: termine dello Standard ISO 19115 corrispondente all'elemento di metadato richiesto con il relativo percorso:
- ISO ID: percorso dell'elemento di metadato dello Standard ISO 19115 espresso attraverso il numero che lo caratterizza.

***5.1.*** **Dizionario dei metadati relativi ai dati territoriali**

| | ID | Informazione | Descrizione | Tipo di dato | Dominio | Obbligatorietà | Molteplicità | ISO 19115 Element | ID ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- Identificazione | 1.1 | Titolo | Nome caratteristico e spesso unico con il quale la risorsa è conosciuta | Character String | Testo libero | Obbligatorio | 1 | **Dataset title** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.citation>CI_Citation.title) | 15.24.360 |
| | 1.2 | Breve descrizione della risorsa | Breve testo di descrizione del contenuto della risorsa | Character String | Testo libero | Obbligatorio | 1 | **Abstract describing the dataset** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.abstract) | 15.25 |
| | 1.3 | Tipo di risorsa | Categoria di informazione cui vengono applicati metadati (es: "dataset") | Classe | CodeList MD_ScopeCode | Obbligatorio | 1 | **Hierarchy level** (MD_Metadata.hierarchyLevel) | 6 |
| | 1.4 | Risorsa on-line | Informazioni sulle fonti online attraverso le quali la risorsa può essere ottenuta. Indirizzo per l’accesso online espresso secondo lo schema Uniform Resource Locator (URL) es. www.cnipa.gov.it/RNDT | Classe | URL (IETF RFC1738 IETF RFC2056) | Condizionale/ ossia obbligatorio se un URL è disponibile per ottenere più informazioni sulla risorsa e/o i relativi servizi di accesso alla risorsa | 0..* | **On-line resource** - Linkage (MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.transferOptions>MD_DigitalTransferOptions.onLine>CI_OnlineResource.linkage) | 17.273.277.397 |
| | 1.5 | Identificatore unico | Riferimento univoco che identifica la risorsa nel livello gerarchico specificato | Character String | Testo libero | Obbligatorio | 1 | **Identifier** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.citation>CI_Citation.identifier>MD_Identifier.code) | 15.24.365.207 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.6 | Id livello superiore | Riferimento univoco relativo alla serie di cui il dataset è parte. Se si sta documentando una sezione l'elemento assume il valore dell'identificativo del dataset a cui quella sezione appartiene o della serie a cui quel dataset appartiene | Character String | Testo libero | Condizionale/ ossia obbligatorio se la risorsa è parte di un dataset o di una serie | 0..1 | **Issue identification** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.citation>CI_Citation.series>CI_Series.ssueIdentification) | 15.24.369.405 |
| | 1.7 | Altri dettagli | Ulteriori informazioni di citazione | Character String | Testo libero | Opzionale | 0..1 | **Other citation details** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.citation>CI_Citation.otherCitationDetails) | 15.24.370 |
| | 1.8 | Informazioni supplementari | Informazioni descrittive supplementari sui dati | Character String | Testo libero | Opzionale | 0..1 | **Supplemental information** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.supplementalInformation) | 15.46 |
| | 1.9 | Formato di presentazione | Modalità in cui la risorsa è rappresentata | Classe | CodeList CI_PresentationFormCode | Condizionale | 0..* | **Presentation form** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.citation>CI_Citation.presentationForm) | 15.24.368 |
| | 1.10 | Tipo di rappresentazione spaziale | Metodo di rappresentazione spaziale dei dati (es: vettoriale) | Classe | CodeList MD_SPatialRepresentationTypeCode | Obbligatorio | 1..* | **Spatial representation type** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.spatialRepresentationType) | 15.37 |
| | 1.11 | Lingua della risorsa | Lingua utilizzata per i dati | Character String | ISO 639-2/B (utilizzare solo codici a tre lettere come definito su http://www.loc.gov/standards/iso639-2/ ) | Condizionale ossia obbligatorio se la risorsa include informazioni testuali | 0..* | **Dataset language** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.language) | 15.39 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.12 | Set dei caratteri della risorsa | Nome dello standard del set di caratteri utilizzato per i dati | Classe | CodeList MD_CharacterSet Code | Condizionale | 0..* | **Dataset character set** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.characterSet) | 15.40 |
| | 1.13 | Risorsa rilevante ai fini INSPIRE | Una risorsa è rilevante ai fini INSPIRE se appartiene ad una delle categorie tematiche riportate negli allegati I, II e IIIl | Boolean | True/1= Rilevante False/0= Non rilevante | Obbligatorio | 1 | | |

| | ID | Informazione | Descrizione | Tipo di dato | Dominio | Obbligatorietà | Molteplicità | ISO 19115 Element | ID ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificazion | 2.1 | Argomento (Topic Category) | Classificazione dei dati di alto livello | Classe | Enumeration MD_TopicCategoryCode | Obbligatorio | 1..* | **Dataset topic category** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.topicCategory) | 15.41 |

| | ID | Informazione | Descrizione | Tipo di dato | Dominio | Obbligatorietà | Molteplicità | ISO 19115 Element | ID ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - Parola Chiave | 3.1 | Parola Chiave | Parola formalizzata o utilizzata comunemente per descrivere la risorsa. In caso di dati territoriali si dovrà fornire almeno una parola chiave del Thesaurus Generale Multilingue dell'Ambiente (GEMET) che descriva la categoria tematica dei dati territoriali pertinenti, secondo le definizioni degli allegati I, II o III.<br>In caso di servizi, dovrà essere fornita almeno una parola chiave tratta dall'elenco riportato nella tabella | Character String | Testo libero | Obbligatorio | 1...* | **Keyword** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.descriptiveKeywords>MD_Keywords.keyword) | 15.33.53 |
| | 3.2 | Thesaurus | | | | Condizionale ossia obbligatorio se la parola chiave prende origine da un Teshaurus | 0..* | **Thesaurus name** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.descriptiveKeywords>MD_Keywords.ThesaurusName) | 15.33.55 |
| | | Nome | Nome del thesaurus formalmente registrato, fonte delle parole chiave | Character String | Testo libero | Obbligatorio | 1 | **Thesaurus title** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.descriptiveKeywords>MD_Keywords.ThesaurusName>CI_Citation.title) | 15.33.56.360 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Data | Data di riferimento del thesaurus | Classe | ISO 8601 | Obbligatorio | 1..* | | **Thesaurus reference date** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.descriptiveKeywords>MD_Keywords.ThesaurusName>CI_Citation.date>CI_Date.date) | 15.33.56.362 |
| | | | Tipo data | Evento relativo alla data di riferimento | Classe | CodeList CI_DateTypeCode | Obbligatorio | 1..* | | **Thesaurus reference date type** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.descriptiveKeywords>MD_Keywords.ThesaurusName>CI_Citation.date>CI_Date.dateType) | 15.33.56.363 |

| ID | Informazione | Descrizione | Tipo di dato | Dominio | Obbligatorietà | Molteplicità | ISO 19115 Element | ID ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 - Localizzazione Geografica** | | | | | | | | |
| 4.1 | Riquadro di delimitazione geografica | Estensione della risorsa nello spazio geografico fornita sotto forma di un riquadro di delimitazione. | - | - | Obbligatorio | 1 | Geographic location of dataset (by four coordinates or by geographic identifier) **Geographic Bounding Box** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.extent>EX_Extent.geographicElement>EX_GeographicBoundingBox) | 15.45.3 36.343 |
| | Latitudine Nord | Coordianta più a nord dell'ESTENSIONE DEI DATI, data dal valore di latitudine espresso in gradi decimali | Classe | Angolo (ISO/TS19103) | Obbligatorio | 1 | **North bound latitude** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.extent>EX_Extent.geographicElement>EX_GeographicBoundingBox.northBoundLatitude) | 15.45.3 36.347 |
| | Latitudine Sud | Coordianta più a sud dell'ESTENSIONE DEI DATI, data dal valore di latitudine espresso in gradi decimali | Classe | Angolo (ISO/TS19103) | Obbligatorio | 1 | **South bound latitude** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.extent>EX_Extent.geographicElement>EX_GeographicBoundingBox.southBoundLatitude) | 15.45.3 36.346 |
| | Longitudine Est | Coordianta più ad est dell'ESTENSIONE DEI DATI, data dal valore di longitudine espresso in gradi decimali | Classe | Angolo (ISO/TS19103) | Obbligatorio | 1 | **East bound longitude** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.extent>EX_Extent.geographicElement>EX_GeographicBoundingBox.eastBoundLongitude) | 15.45.3 36.345 |

| | | | Informazione | Descrizione | Tipo di dato | Dominio | Obbligatorietà | Molteplicità | ISO 19115 Element | ID ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Longitudine Ovest | Coordianta più ad ovest dell'ESTENSIONE DEI DATI, data dal valore di longitudine espresso in gradi decimali | Classe | Angolo (ISO/TS19103) | Obbligatorio | 1 | **West bound longitude** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.extent>EX_Extent.geographicElement>EX_GeographicBoundingBox.westBoundLongitude) | 15.45.336.344 |

| | ID | Informazione | | Descrizione | Tipo di dato | Dominio | Obbligatorietà | Molteplicità | ISO 19115 Element | ID ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - Riferimento Verticale | 5.1 | Estensione verticale | | Dominio verticale dei dati | - | - | Opzionale | 0..1 | **Vertical extent** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.extent>EX_Extent.verticalElement) | 15.45.338 |
| | | | Quota minima | Valore di quota minimo dei dati | Real | Real | Obbligatorio | 1 | **Minimum Value** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.extent>EX_Extent.verticalElement>EX_VerticalExtent.minimumValue) | 15.45.338.355 |
| | | | Quota massima | Valore di quota massimo dei dati | Real | Real | Obbligatorio | 1 | **Maximum value** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.extent>EX_Extent.verticalElement>EX_VerticalExtent.maximumValue) | 15.45.338.356 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Unità di misura | Unità di misura dei valori di quota | Classe | UomLenght | Obbligatorio | 1 | | **Unit of measure** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.extent>EX_Extent.verticalElement>EX_VerticalExtent.unitOfMeasure) | 15.45.338.357 |
| | | | Datum verticale | Informazioni sul sistema di riferimento verticale dei dati | Classe | Classe/CodeList MD_ReferenceSystemCode | Obbligatorio | 1 | | **Vertical datum** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.extent>EX_Extent.verticalElement>EX_VerticalExtent.verticalDatum>) | 15.45.338.358 |

**6 - Riferimento Temporale**

| ID | Informazione | Descrizione | Tipo di dato | Dominio | Obbligatorietà | Molteplicità | ISO 19115 Element | ID ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Estensione Temporale | Periodo di tempo coperto dal contenuto della risorsa. | Classe | ISO 8601 | Condizionale ossia è richiesto almeno un elemento della classe riferimento temporale | [0..*] è richiesto almeno un elemento della classe riferimento temporale | Additional extent information for the dataset **Temporal extent** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.extent>EX_Extent.temporalElement>EX_TemporalExtent.extent) | 15.45.337.351 |
| 6.2 | Data di pubblicazione della risorsa | Si tratta della data di pubblicazione della risorsa, qualora sia disponibile, o della data di entrata in vigore. Possono esistere più date di pubblicazione- | - | - | Condizionale ossia è richiesto almeno un elemento della classe riferimento temporale | [0..*] è richiesto almeno un elemento della classe riferimento temporale | **Dataset reference date** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.citation>CI_Citation.date) | 15.24.362.393 |
| | Data | Data di riferimento dei dati | Classe | ISO8601 | Obbligatorio | 1 | **Dataset reference date** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.citation>CI_Citation.date>CI_Date.date) | 15.24.362.394 |
| | Tipo data | Evento relativo alla data di riferimento | Classe | CodeList CI_DateTypeCode | Obbligatorio | 1 | **Dataset reference date** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.citation>CI_Citation.date>CI_Date.dateType) | 15.24.362.395 |
| 6.3 | Data dell'ultima revisione della risorsa | Si tratta della data dell'ultima revisione della risorsa, se questa è stata rivista. Non dovrà esserci più di una data per l'ultima revisione | - | - | Condizionale ossia è richiesto almeno un elemento della classe riferimento temporale | [0..1] è richiesto almeno un elemento della classe riferimento temporale | **Dataset reference date** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.citation>CI_Citation.date>CI_Date.date) | 15.24.362.394 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Data | Data di riferimento dei dati | Classe | CodeList CI_DateTypeCode | Obbligatorio | 1 | **Dataset reference date** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.citation>CI_Citation.date>CI_Date.dateType) | 15.24.362.395 |
| | | Tipo data | Evento relativo alla data di riferimento | Classe | ISO8601 | Obbligatorio | 1 | **Dataset reference date** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.citation>CI_Citation.date>CI_Date.date) | 15.24.362.394 |
| 6.4 | Data di creazione della risorsa | | Si tratta della data di creazione della risorsa. Non dovrà esserci più di una data di creazione | - | - | Condizionale ossia è richiesto almeno un elemento della classe riferimento temporale | [0..1] è richiesto almeno un elemento della classe riferimento temporale | **Dataset reference date** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.citation>CI_Citation.date>CI_Date.date) | 15.24.362.394 |
| | | Data | Data di riferimento dei dati | Classe | CodeList CI_DateTypeCode | Obbligatorio | 1 | **Dataset reference date** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.citation>CI_Citation.date>CI_Date.dateType) | 15.24.362.395 |
| | | Tipo data | Evento relativo alla data di riferimento | Classe | ISO8601 | Obbligatorio | 1 | **Dataset reference date** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.citation>CI_Citation.date>CI_Date.date) | 15.24.362.394 |

| 7 - Qualità e validità | ID | Informazione | | Descrizione | Tipo di dato | Dominio | Obbligatorietà | Molteplicità | ISO 19115 Element | ID ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.1 | Genealogia processo di produzione | | Testo descrittivo sulla storia del processo e/o la qualità generale del setdi dati. Dove necessario, può includere una dichiarazione che indica se l'insieme di dati è stato convalidato o sottoposto a un controllo di qualità. | Character String | Testo libero | Obbligatorio | 1 | **Lineage** (MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.lineage>LI_Lineage.statement) | 18.81.83 |
| | 7.2 | Risoluzione spaziale dei dati | | Fattore che fornisce la comprensione generale della densità dei dati nel dataset | - | - | Condizionale ossia obbligatorio quando può essere indicata una scala di risoluzione | 0..* | **Spatial resolution of the dataset** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.spatialResolution) | 15.38 |
| | | | Scala equivalente | Livello di dettaglio espresso come la scala di un'equivalente mappa cartacea | Integer | Integer>0 | Condizionale ossia obbligatorio quando è indicata la risoluzione spaziale, se è indicata la Scala Equivalente deve esistere la Distanza | 0..1 | **Equivalent scale** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.spatialResolution>MD_Resolution.equivalentScale>MD_RepresentativeFraction.denominator) | 15.38.60.57 |
| | | | Distanza | Risoluzione geometrica al suolo | Classe | Distance | Condizionale ossia obbligatorio quando è indicata la risoluzione spaziale, se è indicata la Distanza non deve esistere la Scala Equivalente | 0..1 | **Distance** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.spatialResolution>MD_Resolution.distance) | 15.38.61 |

| 8 - Sistema di riferimento | ID | Informazione | Descrizione | Tipo di dato | Dominio | Obbligatorietà | Molteplicità | ISO 19115 Element | ID ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.1 | Sistema di riferimento dei dati | Sistema di riferiemento dei dati | Classe | CodeList MD_ReferenceSystemCode | Obbligatorio | 1 | **Code** (MD_Metadata.referenceSystemInfo>MD_ReferenceSystem.referenceSystemIdentifier>RS_Identifier>MD_Identifier.code) | 13.187.207 |

| | ID | Informazione | Descrizione | Tipo di dato | Dominio | Obbligatorietà | Molteplicità | ISO 19115 Element | ID ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 - Conformità | 9.1 | Specifiche | Citazione delle specifiche INSPIRE (adottate a norma dell'art. 7 par. 1 della direttiva 2007/2/CE) cui la risorsa si conforma. | | - | Obbligatorio | 1,,* | **Specifation** (MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.report>DQ_Element.result>DQ_ConformanceResult.specification) | 18.80.107.130 |
| | | Titolo | Titolo delle specifiche | Character String | Testo libero | Obbligatorio | 1 | Specifation title (MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.report>DQ_Element.result>DQ_ConformanceResult.specification>CI_Citation.title) | 18.80.107.130.360. |
| | | Tipo Data | Evento (es. pubblicazione) associato alla data di riferimento delle specifiche | Classe | CodeList CI_DateTypeCode | Obbligatorio | 1 | Specifation reference date type (MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.report>DQ_Element.result>DQ_ConformanceResult.specification>CI_Citation.date>CI_Date.dateType) | 18.80.107.130.363. |
| | | Data | Data di riferimento delle specifiche | Classe | ISO8601 | Obbligatorio | 1 | Specifation reference date (MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.report>DQ_Element.result>DQ_ConformanceResult.specification>CI_Citation.date>CI_Date.date) | 18.80.107.130.362. |
| | 9.2 | Grado | Indicazione del grado di conformità alle specifiche INSPIRE (adottate a norma dell'art. 7 par. 1 della direttiva 2007/2/CE). | Boolean | True/1= Conforme; False/0= Non conforme; Nessun valore= non valutato | Obbligatorio | 1 | **Pass** (MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.report>DQ_Element.result>DQ_ConformanceResult.pass) | 18.80.107.132 |

**10 - Vincoli relativi all'accesso e all'uso**

| ID | Informazione | Descrizione | Tipo di dato | Dominio | Obbligatorietà | Molteplicità | ISO 19115 Element | ID ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | Condizioni applicabili all'accesso e all'uso | Condizioni applicabili all'accesso e all'uso dei set di dati territoriali e ai relativi servizi e, dove applicabile, ai canoni corrispondenti per l'accesso e l'uso della risorsa, se del caso, o fa riferimento a un localizzatore unico di risorsa (Uniforme Resource Locator — URL) dove si possono reperire informazioni sui canoni | CharacterString | Testo libero - | Obbligatorio: se non si applica alcuna condizione allora si riporterà "nessuna condizione applicabile", se le condizioni non sono note si riporterà la dizione "condizioni non note" | 1…* | **Use Limitation** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.resourceConstraints>Md_Constraints.useLimitation) | 15.35.68 |
| 10.2 | Vincoli INSPIRE per l'accesso pubblico | Informazioni sulle limitazioni dell'accesso pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi a essi relativi a norma dell'articolo 10 comma 4 del presente decreto e le relative motivazioni | CharacterString | Testo libero - | Obbligatorio: se non esistono limitazioni all'accesso pubblico, questo elemento di metadati dovrà indicare tale circostanza | 1…* | | |
| 10.3 | Vincoli per l'accesso pubblico | Restrizioni di utilizzo dei dati. Questo elemento fornisce anche delle informazioni sugli eventuali canoni da corrispondere per l'accesso e l'uso della risorsa, se del caso, o fa riferimento a un localizzatore unico di risorsa (URL) dove si possono reperire informazioni sui canoni | | | Obbligatorio se non esistono limitazioni all'accesso pubblico, questo elemento di metadati dovrà indicare tale circostanza | 1…* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vincoli di accesso | Vincoli di accesso a dati e metadati per assicurare la protezione della privacy o della proprietà intellettuale e ogni altra restrizione o limitazione ad ottenere la risorsa (l'accesso comprende la visualizzazione, la stampa o la riproduzione del dato, non comprende l'elaborazione del dato). Il dato può esse pubblico ovvero conoscibile da chiunque oppure a conoscibilità limitata (cfr.art.1 Codice A.D.) | Classe | CodeList MD_RestrictionCode | Obbligatorio | 1…* | **Access Constraints** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.resourceConstraints>MD_LegalConstraints.accessConstraints) | 15.35.70 |
| | | | Vincoli di sicurezza | Restizioni imposte ai dati per questioni di sicurezza | Classe | CodeList MD_ClassificationCode | Obbligatorio | 1 | **Classification** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.resourceConstraints>MD_SecurityConstraints.classification) | 15.35.74 |
| | | | Altri vincoli | Altri vincoli e prerequisiti legali per l'accesso e l'utilizzo della risorsa | CharacterString | Testo libero | Condizionale | 0…* | **Other Constraints** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.resourceConstraints>MD_LegalConstraints.otherConstraints) | 15.35.72 |
| | 10.4 | Vincoli di fruibilità | | Cfr. art. 1 Codice A.D. Vincoli sulla possibilità di utilizzare il dato, derivanti da regolamenti e norme nazionali ed europee (protezione della privacy, proprietà intellettuale, altre restrizioni) | Classe | CodeList MD_RestrictionCode | Obbligatorio | 1…* | **Use constraints** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.resourceConstraints>MD_LegalConstraints.useConstraints) | 15.35.71 |

**11 - Organizzazioni responsabili**

| ID | Informazione | Descrizione | Tipo di dato | Dominio | Obbligatorietà | Molteplicità | ISO 19115 Element | ID ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | Parte responsabile dei dati | Soggetto titolare dei dati | | | Obbligatorio | 1…* | **Point of contact** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.pointOfContact) | 15.29 |
| | Nome dell'Ente | Nome dell'oraganizzazione responsabile | Character String | Testo libero | Obbligatorio | 1 | **Organisation name** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.pointOfContact>CI_ResponsibleParty.organisationName) | 15.29.376 |
| | Info:Telefono | Numero telefonico a cui è possibile contattate il soggetto responsabile | Character String | Testo libero | Condizionale | 0..1 | **Telephone - Voice** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.pointOfContact>CI_ResponsibleParty.contactInfo>CI_Contact.phone>CI_Telephone.voice) | 15.29.378.388.408 |
| | Info:Sito web | Indirizzo per l'accesso on-line secondo lo schema Uniform Resource Locator | Classe | URL | Condizionale | 0..1 | **On-line information - linkage** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.pointOfContact>CI_ResponsibleParty.contactInfo>CI_Contact.onlineResource>CI_OnlineResource.linkage) | 15.29. 378.390.397 |
| | Info:Indirizzo e-mail | Indirizzo di posta elettronica del soggetto responsabile | Character String | Testo libero | Obbligatorio | 1…* | **Electronic mail address** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.pointOfContact>CI_ResponsibleParty.contactInfo>CI_Contact.address>CI_Address.electronicMailAddress) | 15.29.378.389.386 |

| | ID | Informazione | Descrizione | Tipo di dato | Dominio | Obbligatorietà | Molteplicità | ISO 19115 Element | ID ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.2 | Ruolo della parte responsabile | Ruolo rappresentato dal soggetto responsabile | Classe | CodeList CI_RoleCode | Obbligatorio | 1 | **Role** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.pointOfContact>CI_ResponsibleParty.role) | 15.29.379 |

| 12 - Punto di contatto | ID | Informazione | Descrizione | Tipo di dato | Dominio | Obbligatorietà | Molteplicità | ISO 19115 Element | ID ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.1 | Punto di contatto dei dati | Soggetto che è possibile contattare per avere informazioni sulla risorsa | | - | Obbligatorio | 1…* | **Dataset responsible party** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.citation>CI_Citation.citedResponsibleParty) | 15.24.367 |
| | | Nome dell'Ente | Nome dell'oraganizzazione da contattare | CharacterString | Testo libero | Obbligatorio | 1 | **Organisation name** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.citation>CI_Citation.citedResponsibleParty>CI_ResponsibleParty.organisationName) | 15.24.367.376 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Info:Telefono | Numero telefonico a cui è possibile contattate il punto di contatto | CharacterString | Testo libero | Condizionale | 0..1 | **Telephone - Voice** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.citation>CI_Citation.citedResponsibleParty>CI_ResponsibleParty.contactInfo>CI_Contact.phone>CI_Telephone.voice) | 15.24.367.378.388.408 |
| | | Info:Sito web | Indirizzo per l'accesso on-line espresso secondo lo schema Uniform Resource Locator (URL) | Classe | URL (IETF RFC1738 IETF RFC2056) | Condizionale | 0..1 | **On-line information - linkage** (MD_Metadata>MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification>MD_Identification.pointOfcontact>CI_ResponsibleParty>CI_ResponsibleParty>CI_ResponsibleParty.contactInfo>CI_Contact>CI_Contact.onlineResource>CI_OnlineResource>CI_OnlineResource.linkage) | 15.24.367.378.390.397 |
| | | Info:Indirizzo e-mail | Indirizzo di posta elettronica del punto di contatto | CharacterString | Testo libero | Obbligatorio | 1..* | **Electronic mail address** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.citation>CI_Citation.citedResponsibleParty>CI_ResponsibleParty.contactInfo>CI_Contact.address>CI_Address.electronicMailAddress) | 15.24.367.378.389.386 |
| 12.2 | | Ruolo | Ruolo rappresentato dal soggetto responsabile (di default: punto di contatto) | CharacterString | Testo libero | Obbligatorio | 1 | **Role** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.citation>CI_Citation.citedResponsibleParty>CI_ResponsibleParty.role) | 15.24.367.379 |

**13 - Distribuzione dei dati**

| ID | Informazione | | Descrizione | Tipo di dato | Dominio | Obbligatorietà | Molteplicità | ISO 19115 Element | ID ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 | **Formato di distribuzione** | | Descrizione del formato con cui i dati sono distribuiti | | - | Obbligatorio | 1..* | **Distribution format** (MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.distributionFormat | 17.271 |
| | | Nome | Nome del formato dei dati | Character String | Testo libero | Obbligatorio | 1 | **Distribution format name** nInfo>MD_Distribution.dis MD_Format.name) | 17.271.285 |
| | | Formato | Versione del formato dei dati | Character String | Testo libero | Obbligatorio | 1 | **Distribution format version** (MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.distributionFormat>MD_Format.version) | 17.271.286 |
| 13.2 | **Distributore** | | Informazioni sull'Ente che distribuisce i dati | - | - | Obbligatorio | 1..* | **Distributor contact** (MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.distributor>MD_Distributor.distributorContact) | 17.272.280 |
| | | Nome dell'Ente | Nome dell'oraganizzazione che distribuisce i dati | Character String | Testo libero | Obbligatorio | 1 | **Organisation name** (MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.distributor>MD_Distributor.distributorContact>CI_ResponsibleParty.organisationName) | 17.272.280.376 |
| | | Info:Telefono | Numero telefonico a cui è possibile contattate il distributore | Character String | Testo libero | Condizionale | 0..1 | **Telephone - Voice** (MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.distributor>MD_Distributor.distributorContact>CI_ResponsibleParty.contactInfo>CI_Contact.phone>CI_Telephone.voice) | 17.272.280.378.388.408 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Info:Sito web | Indirizzo per l'accesso online espresso secondo lo schema Uniform Resource Locator (URL), es. www.cnipa.gov.it/RNDT | Classe | URL (IETF RFC 1738 IETF RFC 2056) | Condizionale | 0..1 | **On-line information - linkage** (MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.distributor>MD_Distributor.distributorContact>CI_ResponsibleParty.contactInfo>CI_Contact.onlineResource>CI_OnlineResource.linkage) | 17.272.280.378.390.397 |
| | | | Info:Indirizzo e-mail | Indirizzo di posta elettronica del distributore | Character String | Testo libero | Obbligatorio | 1,,* | **Electronic mail address** (MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.distributor>MD_Distributor.distributorContact>CI_ResponsibleParty.contactInfo>CI_Contact.address>CI_Address.electronicMailAddress) | 17.272.280.378.389.386 |
| | 13.3 | | Ruolo | Ruolo rappresentato dal soggetto responsabile (di default: distributore) | Classe | CodeList CI_RoleCode | Obbligatorio | 1 | **Role** (MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.distributor>MD_Distributor.distributorContact>CI_ResponsibleParty.role) | 17.272.280.379 |

| | ID | Informazione | Descrizione | Tipo di dato | Dominio | Obbligatorietà | Molteplicità | ISO 19115 Element | ID ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 - Gestione dei dati | 14.1 | Frequenza di aggiornamento | Frequenza con la quale sono registrati gli aggiornamenti dei dati | Classe | CodeList MD_MaintenanceFrequencyCode | Obbligatorio | 1 | **Maintenance and update frequency** (MD_Metadata.identificationInfo>MD_Identification.resourceMaintenance>MD_MaintenanceInformation.maintenanceAndUpdateFrequency>MD_MaintenanceFrequencyCode) | 15.30.143 |

| | ID | Informazione | Descrizione | Tipo di dato | Dominio | Obbligatorietà | Molteplicità | ISO 19115 Element | ID ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 - Informazioni sui Metadati | 15.1 | Punto di contatto dei metadati | Soggetto responsabile della creazione e della manutenzione dei metadati | - | - | Obbligatorio | 1…* | **Metadata point of contact** (MD_Metadata.contact>CI_ResponsibleParty) | 8 |
| | | Nome dell'Ente | Nome dell'organizzazione responsabile | CharacterString | Testo libero | Obbligatorio | 1 | **Organisation name** (MD_Metadata.contact>CI_ResponsibleParty.organisationName) | 8.376 |
| | | Info:Telefono | Numero telefonico a cui è possibile contattare il soggetto responsabile | CharacterString | Testo libero | Condizionale | 1 | **Telephone - Voice** (MD_Metadata.contact>CI_ResponsibleParty.contactInfo>CI_Contact.phone>CI_Telephone.voice) | 8.378.388.408 |
| | | Info:Sito web | Indirizzo per l'accesso online espresso secondo lo schema Uniform Resource Locator (URL), es. www.cnipa.gov.it/RNDT | Classe | URL (IETF RFC 1738 IETF RFC 2056) | Condizionale | 1 | **On-line information - linkage** (MD_Metadata.contact>CI_ResponsibleParty>CI_ResponsibleParty.contactInfo>CI_Contact>CI_Contact.onlineResource>CI_OnlineResource>CI_OnlineResource.linkage) | 8.378.390.397 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Info:Indirizzo e-mail | Indirizzo di posta elettronica del soggetto responsabile | CharacterString | Testo libero | Obbligatorio | 1...* | **Electronic mail address** (MD_Metadata.contact>CI_ResponsibleParty.contactInfo>CI_Contact.address>CI_Address.electronicMailAddress) | 8.378.389.386 |
| 15.2 | | Ruolo (di default punto di contatto) | Ruolo rappresentato dal soggetto responsabile dei metadati | Classe | CodeList (CI_RoleCode) | Obbligatorio | 1 | **Role** (MD_Metadata.contact>CI_ResponsibleParty.role) | 8.379 |
| 15.3 | Data | | Data di creazione o di ultima modifica dei metadati | Classe | Date - ISO 8601 | Obbligatorio | 1 | **Metadata date stamp** (MD_Metadata.dateStamp) | 9 |
| 15.4 | Lingua dei metadati | | Lingua nella quale sono compilati i metadati | CharacterString | ISO 639-2/B (utilizzare solo codici a tre lettere come definito http://www.loc./standards/iso639-2/) | Obbligatorio | 1 | **Metadata language** (MD_Metadata.language) | 3 |
| 15.4 | Identificatore univoco del file di metadati | | Identificatore univoco del file di metadati | CharacterString | Testo libero | Obbligatorio | 1 | **Metadata file identifier** (MD_Metadata.fileIdentifier) | 2 |
| 15.5 | Identificatore file precedente | | Identificatore univoco del file di metadati dell'eventuale trasmissione precedente a cui il file corrente è relazionato | CharacterString | Testo libero | Obbligatorio | 1 | **Parent identifier** (MD_Metadata.parentIdentifier) | 5 |
| 15.6 | Set dei caratteri dei metadati | | Nome dello standard del set di caratteri utilizzato per i metadati | Classe | CodeList MD_CharacterSetCode | Condizionale | 1 | **Metadata character set** (MD_Metadata.characterSet) | 4 |
| 15.7 | Nome dello standard dei metadati | | Nome dello standard (incluso il nome del profilo) di metadati utilizzato | CharacterString | Testo libero | Obbligatorio | 1 | **Metadata standard name** (MD_Metadata.metadataStandardName) | 10 |
| 15.8 | Versione dello standard dei metadati | | Versione dello standard/profilo di metadati utilizzato | CharacterString | Testo libero | Obbligatorio | 1 | **Metadata standard version** (MD_Metadata.metadataStandardVersion) | 11 |

#### 5.1.1. Liste dei valori per i metadati relativi ai dati territoriali

Di seguito sono riportate le liste dei valori (codelist) e le enumerazioni (enumeration) che rappresentano il dominio di alcuni metadati riportatati nel dizionario al paragrafo 5.1

1. Lista dei valori MD_ScopeCode

| | Nome | Elemento corrispondente ISO19115:2003 | Codice Dominio | Definizione |
|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Codifica tipo di risorsa** | **MD_ScopeCode** | **ScopeCd** | **Classe di informazioni alle quali si applica l'entità di riferimento** |
| 1 | dataset | dataset | 005 | Le informazioni si applicano ad un dataset |
| 2 | serie | series | 006 | Le informazioni si applicano ad una serie |
| 3 | servizio | service | 014 | Le informazioni si applicano ad un servizio |
| 4 | sezione | tile | 016 | Le informazioni descrivono le caratteristiche di un subset di dati |

z

2. Lista dei valori Codifica lingue

| | Nome | Elemento corrispondente ISO 639-2 | Codice Dominio | Definizione |
|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Codifica Lingue** | | | **Lingua utilizzata per le informazioni** |
| 1 | ENG | ENG | 001 | Inglese |
| 2 | FRE | FRE | 002 | Francese |
| 3 | GER | GER | 003 | Tedesco |
| 4 | ITA | ITA | 004 | Italiano |
| 5 | SLV | SLV | 005 | Sloveno |
| 6 | SPA | SPA | 006 | Spagnolo |
| 7 | BUL | BUL | 007 | Bulgaro |
| 8 | CZE | CZE | 008 | Ceco |
| 9 | DAN | DAN | 009 | Danese |
| 10 | DUT | DUT | 010 | Olandese |
| 11 | EST | EST | 011 | Estone |
| 12 | FIN | FIN | 012 | Finlandese |
| 13 | GRE | GRE | 013 | Greco |
| 14 | HUN | HUN | 014 | Ungherese |
| 15 | GLE | GLE | 015 | Gaelico |
| 16 | LAV | LAV | 016 | Lettone |
| 17 | LIT | LIT | 017 | Lituano |
| 18 | MLT | MLT | 018 | Maltese |
| 19 | POL | POL | 019 | Polacco |
| 20 | POR | POR | 020 | Portoghese |
| 21 | RUM | RUM | 021 | Rumeno |

| 22 | SLO | SLO | 022 | Slovacco |
|---|---|---|---|---|
| 23 | SWE | SWE | 023 | Svedese |

3. Lista dei valori MD_TopicCategoryCode

| | **Nome** | **Elemento corrispondente ISO19115:2003** | **Codice Dominio** | **Definizione** |
|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Codifica argomenti** | **MD_TopicCategoryCode** | **TopicCatCd** | **Sistema di classificazione di alto livello che consente di raggruppare le e cercare per tema le risorse dei dati territoriali disponibili** |
| 1 | agricoltura | farming | 001 | Allevamento di animali e/o coltivazione di piante. Esempi: *agricoltura,irrigazioni, acquacoltura, piantagioni, parassiti e malattie che interessano i raccolti e il bestiame* |
| 2 | biologia | biota | 002 | Flora e/o fauna nell'ambiente naturale. Esempi: *fauna selvatica, vegetazione, scienze biologiche, ecologia, habitat* |
| 3 | confini | boundaries | 003 | Descrizione *legale* del territorio. Esempi: *limiti politici e amministrativi* |
| 4 | climatologia e meteorologia | climatologyMeteorologyAtmosphere | 004 | Processi e fenomeni dell'atmosfera. Esempi: *annuvolamento, clima, condizioni atmosferiche, cambiamenti climatici, precipitazioni* |
| 5 | economia | economy | 005 | Attività economiche. Esempi: *produzione, lavoro, commercio, reddito, industria, turismo ed ecoturismo, silvicoltura, pesca, esplorazione e sfruttamento delle risorse come minerali, petrolio e gas.* |
| 6 | quote e prodotti derivati | elevation | 006 | Quote sopra o sotto il livello del mare. Esempi: *altitudine, DEM, batimetria, pendenze e prodotti derivati* |
| 7 | ambiente | environment | 007 | Risorse ambientali, protezione e conservazione dell'ambiente. Esempi: *inquinamento ambientale, trattamento dei rifiuti, valutazione di impatto ambientale, monitoraggio del rischio ambientale, riserve naturali, paesaggio* |
| 8 | informazioni geoscientifiche | geoscientificInformation | 008 | Informazioni riguardanti le Scienze della Terra. Esempi: *entità e processi geofisici,geologia, minerali, struttura e origine delle rocce terrestri, rischi di terremoti, attività vulcanica, suoli, idrogeologia, erosione.* |
| 9 | salute | health | 009 | Salute, servizi sanitari, ecologia umana e sicurezza. Esempi: *malattie, fattori che interessano la salute, igiene, abuso di sostanze, salute fisica e mentale, servizi sanitari* |
| 10 | mappe di base | imageryBaseMapsEarthCover | 010 | Mappe di base. Esempi: *copertura territoriale, carte topografiche, immagini* |
| 11 | informazioni militari | intelligenceMilitary | 011 | Basi, strutture e attività militari. Esempi: *addestramento, trasporto militare, raccolta di informazioni* |
| 12 | acque interne | inlandWaters | 012 | Caratteristiche delle acque interne, sistemi di |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | drenaggio e loro caratteristiche. Esempi: *fiumi e ghiacciai, laghi salati, piani di utilizzazione dell'acqua, dighe, correnti, inondazioni, qualità dell'acqua* |
| 13 | posizione | location | 013 | Informazioni e servizi sulla Localizzazione. Esempi: *indirizzi, reti geodetiche, punti di controllo, zone e servizi postali, toponimi* |
| 14 | acque marine | oceans | 014 | Entità e caratteristiche dei corpi d'acqua salata (escluse le acque interne). Esempi: *maree, informazioni sulle linee di costa* |
| 15 | pianificazione del territorio e catasto | planningCadastre | 015 | Pianificazione del territorio. Esempi: *carte dell'uso del suolo, carte di zonizzazione, indagini catastali, proprietà terriere* |
| 16 | società | society | 016 | Caratteristiche sociali e culturali. Esempi: *antropologia, archeologia, educazione, costumi, dati demografici, aree e attività per la ricreazione, valutazione di impatto sociale, giustizia, informazioni fiscali* |
| 17 | strutture | structure | 017 | Costruzioni, manufatti. Esempi: *palazzi, musei, chiese, fabbriche, monumenti, negozi, torri* |
| 18 | trasporto | transportation | 018 | Mezzi e servizi per il trasporto delle persone e/o delle merci. Esempi: *strade, aeroporti, carte nautiche, posizione dei veicoli, carte aeronautiche, ferrovie* |
| 19 | reti, infrastrutture e servizi di comunicazione | utilitiesCommunication | 019 | Energia, acqua e sistemi dei rifiuti, infrastrutture e servizi di comunicazione. Esempi: *idro-elettricità, sorgenti di energia geotermica, solare e nucleare, potabilizzazione e distribuzione dell'acqua, distribuzione dell'elettricità e del gas, comunicazioni di dati, telecomunicazioni,radio, reti di comunicazioni.* |

4. Lista dei valori CI_DataTypeCode

| | **Nome** | **Elemento corrispondente ISO19115:2003** | **Codice Dominio** | **Definizione** |
|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Codifica tipo di data** | **CI_DataTypeCode** | **DateTypCd** | **Identificazione di quando un dato evento si verifica** |
| 1 | creazione | creation | 001 | data che identifica quando la risorsa è stata creata |
| 2 | pubblicazione | publication | 002 | data che identifica quando la risorsa è stata pubblicata |
| 3 | revisione | revision | 003 | data che identifica quando la risorsa è stata revisionata |

5. Lista dei valori MD_ReferenceSystemCode

| | **Nome** | **Codice Dominio** | **Definizione** |
|---|---|---|---|
| **ID** | **Codifica sistema di riferimento** | **RefSysCd** | **Identificazione del sistema di riferimento dei dati** |
| 1 | WGS84 | 001 | Coordinate geografiche espresse rispetto al sistema WGS84 |
| 2 | ETRS89 | 002 | Coordinate geografiche espresse rispetto al sistema ETRS89 |
| 3 | ETRS89/ETRS-LAEA | 003 | Coordinate cartografiche espresse nel sistema ETRS89 con la rappresentazione Azimutale Equal Area di Lambert |
| 4 | ETRS89/ETRS-LCC | 004 | Coordinate cartografiche espresse nel sistema ETRS89 con la rappresentazione Conforme Conica di Lambert |
| 5 | ETRS89/ETRS-TM32 | 005 | Coordinate cartografiche espresse nel sistema ETRS89 con la rappresentazione Trasversa di Mercatore (zona 32) |
| 6 | ETRS89/ETRS-TM33 | 006 | Coordinate cartografiche espresse nel sistema ETRS89 con la rappresentazione Trasversa di Mercatore (zona 33) |
| 7 | ROMA40/EST | 007 | Coordinate cartografiche nella rappresentazione di Gauss-Boaga (fuso EST) [Ellissoide di Hayford – Orientamento: Roma Monte Mario 1940] |
| 8 | ROMA40/OVEST | 008 | Coordinate cartografiche nella rappresentazione di Gauss-Boaga (fuso OVEST) [Ellissoide di Hayford – Orientamento: Roma Monte Mario 1940] |
| 9 | ED50/UTM 32N | 009 | Coordinate cartografiche espresse nel sistema ED50 (zona 32N) |
| 10 | ED50/UTM 33N | 010 | Coordinate cartografiche espresse nel sistema ED50 (zona 33N) |
| 11 | IGM95/UTM 32N | 011 | Coordinate cartografiche espresse nel sistema IGM95 (zona 32N). (Raffittimento nazionale del sistema ETRS89) |
| 12 | IGM95/UTM 33N | 012 | Coordinate cartografiche espresse nel sistema IGM95 (zona 33N) (Raffittimento nazionale del sistema ETRS89) |
| 13 | WGS84/UTM 32N | 013 | Coordinate cartografiche espresse nel sistema WGS84 (zona 32N) |
| 14 | WGS84/UTM 33N | 014 | Coordinate cartografiche espresse nel sistema WGS84 (zona 33N) |
| 15 | WGS84/UTM 34N | 015 | Coordinate cartografiche espresse nel sistema WGS84 (zona 34N) |
| 16 | BESSEL/Cassini-Soldner | 016 | Coordinate cartografiche nella rappresentazione di Cassini-Soldner [Ellissoide di Bessel 1841 - Orientamento: Genova (Osservatorio), Monte Mario (Roma), Castanea delle Furie (Messina)] |
| 17 | BESSEL/Sanson-Flamsteed | 017 | Coordinate cartografiche nella rappresentazione di Sanson-Flamsteed [Ellissoide di Bessel 1841 - Orientamento: Genova (Osservatorio)] |
| 18 | CATASTO/Locale | 018 | Coordinate cartografiche assenti |
| 19 | ROMA40 | 019 | Coordinate geografiche espresse nel sistema ROMA40 (Primo meridiano Greenwich) |
| 20 | ROMA40/ROMA | 020 | Coordinate geografiche espresse nel sistema ROMA40 (Primo meridiano Roma Monte Mario) |

| 21 | ED50 | 021 | Coordinate geografiche espresse nel sistema ED50 |
|---|---|---|---|
| 22 | IGM95 | 022 | Coordinate geografiche espresse nel sistema IGM95 |
| 23 | Rete Altimetrica Nazionale | 023 | Quote ortometriche |
| 24 | WGS84/3D | 024 | Quote ellissoidiche |

6. Lista dei valori MD_PresentationFormCode

| | **Nome** | **Elemento corrispondente ISO19115:2003** | **Codice Dominio** | **Definizione** |
|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Codifica modalità di rappresentazione** | **MD_PresentationFormCode** | **PresForm Cd** | **Modalità in cui sono presentati i dati** |
| 1 | documento digitale | document Digital | 001 | Rappresentazione digitale di un testo (può contenere anche illustrazioni) |
| 2 | documento cartaceo | document Hardcopy | 002 | Rappresentazione di un testo (può contenere anche illustrazioni) su carta, materiale fotografico o altri supporti. |
| 3 | immagine digitale | image Digital | 003 | Immagine in formato digitale |
| 4 | immagine cartacea | image Hardcopy | 004 | Immagine riprodotta su carta, materiale fotografico o altri supporti per uso diretto. |
| 5 | mappa digitale | map Digital | 005 | Mappa in formato raster o vettoriale |
| 6 | mappa cartacea | map Hardcopy | 006 | Mappa stampata su carta, materiale fotografico o altri supporti per uso diretto |
| 7 | modello digitale | model Digital | 007 | Rappresentazione digitale multidimensionale di un particolare, un processo, … |
| 8 | modello fisico | model Hardcopy | 008 | Modello fisico tridimensionale |
| 9 | profilo digitale | profile Digital | 009 | Sezione verticale (stratigrafia) in formato digitale |
| 10 | profilo cartaceo | profile Hardcopy | 010 | Sezione verticale (stratigrafia) stampata su carta o su altro supporto |
| 11 | tabella digitale | table Digital | 011 | Rappresentazione digitale di fatti e cifre presentate in modo sistematico, specialmente in colonne |
| 12 | tabella cartacea | table Hardcopy | 012 | Rappresentazione di fatti e cifre presentate in modo sistematico, specialmente in colonne, stampate su carta, materiale fotografico, o altri supporti. |
| 13 | video digitale | video Digital | 013 | Registrazione video digitale |
| 14 | video analogico | video Hardcopy | 014 | Registrazione video su pellicola |

7. Lista dei valori MD_SpatialRepresentationTypeCode

| | **Nome** | **Elemento corrispondente ISO19115:2003** | **Codice Dominio** | **Definizione** |
|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Codifica tipo di data** | **MD_SpatialRepresentationTypeCode** | **SpatRepTypCd** | **Metodo utilizzato per rappresentare le informazioni geografiche nel dataset** |
| 1 | dati vettoriali | vector | 001 | I dati vettoriali sono utilizzati per rappresentare i dati territoriali |
| 2 | dati raster | grid | 002 | I dati raster sono utilizzati per rappresentare i dati territoriali |
| 3 | tabella di dati alfanumerici | text table | 003 | Le tabelle di dati alfanumerici sono utilizzati per rappresentare i dati territoriali |
| 4 | TIN | tin | 004 | Triangulated Irregular Network (Rete irregolare triangolata) |
| 5 | stereografia | stereo Model | 005 | Vista tridimensionale generata dall'intersezione di raggi omologhi di una coppia di immagini che si sovrappongono |
| 6 | video | video | 006 | Scena da una registrazione video |

8. Lista dei valori MD_RestrictionCode

| | **Nome** | **Elemento corrispondente ISO19115:2003** | **Codice Dominio** | **Definizione** |
|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Codifica vincoli di accesso e d'uso** | **MD_RestrictionCode** | **RestrinctCd** | **Limitazioni all'accesso o all'uso dei dati** |
| 1 | proprietà intellettuale dei dati | copyright | 001 | Diritto esclusivo alla pubblicazione, produzione o vendita dei diritti di un lavoro letterario, artistico, musicale, o dell'uso di una stampa commerciale, assegnato dalla legge per un determinato periodo di tempo ad un autore, compositore, artista, distributore (tutela ai sensi della legge 633/41 e successive modifiche e integrazioni e delle Direttive europee 2001/29/EC, 96/9/EC, 93/98/EEC). |
| 2 | brevetto | patent | 002 | Diritto esclusivo a produrre, vendere, usare o autorizzare un'invenzione o una scoperta |
| 3 | in attesa di brevetto | patentPending | 003 | Informazioni prodotte o vendute in attesa di brevetto. |
| 4 | marchio registrato | trademark | 004 | Nome, simbolo o altro dispositivo che identifica un prodotto, registrato ufficialmente e limitato legalmente all'uso del proprietario o fornitore. |
| 5 | licenza | license | 005 | Permesso formale a fare qualcosa. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | sfruttamento economico della proprietà intellettuale | intellectualPro pertyRight | 006 | Diritti al beneficio finanziario e al controllo della distribuzione di una proprietà non tangibile che è il risultato della creatività |
| 7 | dato a conoscibilità limitata | restricted | 007 | Dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti (cfr. art. 1 Codice A.D.) |
| 8 | altri vincoli | otherRestrictio n | 008 | Limitazioni non riportate nella lista |

9. Lista dei valori MD_ClassificationCode

| | Nome | Elemento corrispondente ISO19115:2003 | Codice Dominio | Definizione |
|---|---|---|---|---|
| | **Codifica vincoli di accesso e d'uso** | **MD_RestrictionCode** | **ClasscationCd** | **Restrizioni sui dati** |
| 1 | Non classificato | unclassified | 001 | Dati disponibili per la divulgazione generale |
| 2. | Limitato | restricted | 002 | Dati non disponibili per la divulgazione generale |
| 3. | Riservato | confidential | 003 | Dati disponibili solo per pochi soggetti |
| 4. | Segreto | secret | 004 | Dati tenuti o destinati ad essere privati, sconosciuti, o nascosti a tutti, tranne che ad un gruppo selezionato di persone |
| 5. | Top secret | topSecret | 005 | Dati soggetti a segretezza assoluta |

10. Lista dei valori CI_RoleCode

| | **Nome** | **Elemento corrispondente ISO19115:2003** | **Codice Dominio** | **Definizione** |
|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Codifica ruolo della parte responsabile** | **CI_RoleCode** | **RoleCd** | **Funzione rappresentata dall'ente responsabile dei dati** |
| 1 | fornitore della risorsa | resource Provider | 001 | Parte che fornisce la risorsa |
| 2 | custode | custodian | 002 | Parte che accetta di assumersi la responsabilità dei dati e di garantire l'adeguata manutenzione della risorsa |
| 3 | proprietario | owner | 003 | Parte cui appartiene la risorsa |
| 4 | utente | user | 004 | Parte che utilizza la risorsa |
| 5 | distributore | distributor | 005 | Parte che distribuisce la risorsa |
| 6 | ideatore | originator | 006 | Parte che ha creato la risorsa |
| 7 | punto di contatto | pointOfContact | 007 | Parte che si può contattare per ottenere informazioni sulla risorsa o sulla sua acquisizione |
| 8 | analista | principal Investigator | 008 | Parte principale incaricata di raccogliere le informazioni e svolgere le ricerche |
| 9 | processor | processor | 009 | Parte che ha trattato i dati in modo tale da modificare la risorsa |
| 10 | editore | publisher | 010 | Parte che ha pubblicato la risorsa |
| 11 | autore | author | 011 | Autore della risorsa |

11. Lista dei valori MD_CharacterSetCode

| | **Nome** | **Elemento corrispondente ISO19115:2003** | **Codice Dominio** | **Definizione** |
|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Codifica set dei caratteri** | **MD_CharacterSetCode** | **CharSetCd** | **Nome dello standard di codifica dei caratteri utilizzati per la risorsa** |
| 1 | ucs2 | ucs2 | 001 | Universal Character Set a dimensione fissa di 16 bit, basato sullo standard ISO/IEC 10646 |
| 2 | ucs4 | ucs4 | 002 | Universal Character Set a dimensione fissa di 32 bit, basato sullo standard ISO/IEC 10646 |
| 3 | utf7 | utf7 | 003 | Formato di trasferimento di UCS a dimensione variabile a 7 bit, basato sullo standard ISO/IEC 10646 |
| 4 | utf8 | utf8 | 004 | Formato di trasferimento di UCS a dimensione variabile a 8 bit, basato sullo standard ISO/IEC 10646 |
| 5 | utf16 | utf16 | 005 | Formato di trasferimento di UCS a dimensione variabile a 16 bit, basato sullo standard ISO/IEC 10646 |
| 6 | 8859part1 | 8859part1 | 006 | ISO/IEC 8859-1 , Information Technology – insieme codificato di caratteri grafici di un singolo byte a 8 bit – Part 1: Latin alphabet No. 1 |
| 7 | 8859part2 | 8859part2 | 007 | ISO/IEC 8859-2 , Information Technology – insieme codificato di caratteri grafici di un singolo byte a 8 bit – Part 2: Latin alphabet No. 2 |
| 8 | 8859part3 | 8859part3 | 008 | ISO/IEC 8859-3 , Information Technology – insieme codificato di caratteri grafici di un singolo byte a 8 bit – Part 3: Latin alphabet No. 3 |
| 9 | 8859part4 | 8859part4 | 009 | ISO/IEC 8859-4 , Information Technology – insieme codificato di caratteri grafici di un singolo byte a 8 bit – Part 4: Latin alphabet No. 4 |
| 10 | 8859part5 | 8859part5 | 010 | ISO/IEC 8859-5 , Information Technology – insieme codificato di caratteri grafici di un singolo byte a 8 bit – Part 5: Latin/Cyrillic alphabet |
| 11 | 8859part6 | 8859part6 | 011 | ISO/IEC 8859-6, Information Technology – insieme codificato di caratteri grafici di un singolo byte a 8 bit – Part 6: Latin/Arabic alphabet |
| 12 | 8859part7 | 8859part7 | 012 | ISO/IEC 8859-7 , Information Technology – insieme codificato di caratteri grafici di un singolo byte a 8 bit – Part 7: Latin/Greek alphabet |
| 13 | 8859part8 | 8859part8 | 013 | ISO/IEC 8859-8 , Information Technology – insieme codificato di caratteri grafici di un singolo byte a 8 bit – Part 8: Latin/Hebrew alphabet |
| 14 | 8859part9 | 8859part9 | 014 | ISO/IEC 8859-9 , Information Technology – insieme codificato di caratteri grafici di un singolo byte a 8 bit – Part 9: Latin alphabet No. 5 |
| 15 | 8859part10 | 8859part10 | 015 | ISO/IEC 8859-10 , Information Technology – insieme codificato di caratteri grafici di un singolo byte a 8 bit – Part 10: Latin alphabet No. 6 |

| | **Nome** | **Elemento corrispondente ISO19115:2003** | **Codice Dominio** | **Definizione** |
|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Codifica set dei caratteri** | **MD_CharacterSetCode** | **CharSetCd** | **Nome dello standard di codifica dei caratteri utilizzati per la risorsa** |
| 16 | 8859part11 | 8859part11 | 016 | ISO/IEC 8859-11 , Information Technology – insieme codificato di caratteri grafici di un singolo byte a 8 bit – Part 11: Latin/Thai alphabet |
| 17 | Riservato per uso futuri | (reserved for future use) | 017 | Un futuro insieme codificato di caratteri grafici di un singolo byte a 8 bit ISO/IEC 8859-1 (possibilmente 8859 part 12) |
| 18 | 8859part13 | 8859part13 | 18 | ISO/IEC 8859-13 , Information Technology – insieme codificato di caratteri grafici di un singolo byte a 8 bit – Part 13: Latin alphabet No. 7 |
| 19 | 8859part14 | 8859part14 | 019 | ISO/IEC 8859-14 , Information Technology – insieme codificato di caratteri grafici di un singolo byte a 8 bit – Part 14: Latin alphabet No. 8 (Celtic) |
| 20 | 8859part15 | 8859part15 | 020 | ISO/IEC 8859-15 , Information Technology – insieme codificato di caratteri grafici di un singolo byte a 8 bit – Part 15: Latin alphabet No. 9 |
| 21 | 8859part16 | 8859part16 | 021 | ISO/IEC 8859-16 , Information Technology – insieme codificato di caratteri grafici di un singolo byte a 8 bit – Part 16: Latin/Thai alphabet No. 10 |
| 22 | jis | jis | 022 | Codice giapponese utilizzato per la trasmissione elettronica |
| 23 | shiftJIS | shiftJIS | 023 | Codice giapponese utilizzato su macchine basate su MSDOS |

12. Lista dei valori MD_MaintenanceFrequencyCode

| | **Nome** | **Elemento corrispondente ISO19115:2003** | **Codice Dominio** | **Definizione** |
|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Codifica aggiornamento dei dati** | **MD_MaintenanceFrequencyCode** | **MaintFreqCd** | **Frequenza con la quale vengono memorizzati gli aggiornamenti dei dati** |
| 1 | In maniera continua | continual | 001 | I dati sono aggiornati ripetutamente e frequentemente |
| 2 | Giornalmente | daily | 002 | I dati sono aggiornati ogni giorno |
| 3 | Settimanalmente | weekly | 003 | I dati sono aggiornati settimanalmente |
| 4 | Ogni quindici giorni | fortnightly | 004 | I dati sono aggiornati ogni due settimane |
| 5 | Mensilmente | monthly | 005 | I dati sono aggiornati ogni mese |
| 6 | Trimestralmente | quarterly | 006 | I dati sono aggiornati ogni tre mesi |
| 7 | Due volte all’anno | biannually | 007 | I dati sono aggiornati due volte all’anno |
| 8 | Annualmente | annually | 008 | I dati sono aggiornati ogni anno |
| 9 | Quando necessario | asNeeded | 009 | I dati sono aggiornati quando ritenuto necessario |
| 10 | Irregolarmente | irregular | 010 | I dati sono aggiornati a intervalli non regolari |
| 11 | Non pianificato | notPlanned | 011 | Gli aggiornamenti dei dati non sono pianificati. |
| 12 | Sconosciuto | unknown | 012 | La frequenza di aggiornamento dei dati non è nota. |

### 5.2. Dizionario dei metadati supplementari per i dati raster

| | ID | Informazione | Descrizione | Tipo di dato | Dominio | Obbligatorietà | Molteplicità | ISO 19115 Element | ID ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contenuto dei dati raster | 1 | Descrizione degli attributi | Descrizione dell'attributo descritto dal valore di misura | Classe | RecordType | Obbligatorio | 1 | **Attribute description** (MD_Metadata.contentInfo>MD_ContentInformation>MD_CoverageDescription.attributeDescription) | 16.240 |
| | 2 | Tipo di contenuto | Tipo di informazione rappresentato dal valore della cella | Classe | CodeList MD_CoverageContenTypeCode | Obbligatorio | 1 | **Content type** (MD_Metadata.contentInfo>MD_ContentInformation>MD_CoverageDescription.contentType) | 16.241 |
| | 3 | Risoluzione radiometrica | Numero massimo di bit significativi in cui può essere rappresentata l'intensità radiometrica di ogni pixel | Integer | Integer | Opzionale | 1 | **Bits per value** (MD_Metadata.contentInfo>MD_ContentInformation>MD_CoverageDescription.dimension>MD_RangeDimension>MD_Band.bitsPerValue) | 16.242.264 |
| | 4 | Triangolazione area | Indicazione se la triangolazione aerea è stata effettuata o meno | Boolean | 1=Sì; 0=No | Opzionale | 1 | **Triangulation indicator** (MD_Metadata.contentInfo>MD_ContentInformation>MD_CoverageDescription.dimension>MD_ImageDescription.triangulationIndicator) | 16.251 |
| Rappresentazione spaziale dei dati raster | 5 | Numero di dimensioni | Numero degli assi spaziali-temporali indipendenti | Integer | Integer | Obbligatorio | 1 | **Number of dimensions** (MD_Metadata.spatialRepresentationInfo>MD_SpatialRepresentation>MD_GridSpatialRepresentation.numberOfDimensions) | 12.158 |
| | 6 | Proprietà dimensioni | Informazioni sulle proprietà degli assi spaziali-temporali | - | - | Obbligatorio | 1..* | **Axis dimensions properties** (MD_Metadata.spatialRepresentationInfo>MD_SpatialRepresentation>MD_GridSpatialRepresentation.axisDimensionsProperties) | 12.159 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nome dimensione | Nome degli assi | Classe | CodeList MD_DimensionNameTypeCode | Obbligatorio | 1 | **Dimension name** (MD_Metadata.spatialRepresentationInfo>MD_SpatialRepresentation>MD_GridSpatialRepresentation.axisDimensionsProperties>MD_Dimension.dimensionName) | 12.159.180 |
| | | Misura dimensione | Numero degli elementi lungo gli assi | Integer | Integer | Obbligatorio | 1 | **Dimension size** (MD_Metadata.spatialRepresentationInfo>MD_SpatialRepresentation>MD_GridSpatialRepresentation.axisDimensionsProperties>MD_Dimension.dimensionSize) | 12.159.181 |
| | | Risoluzione | Grado di dettaglio dei dati | Classe | Measure | Opzionale | 1 | **Resolution** (MD_Metadata.spatialRepresentationInfo>MD_SpatialRepresentation>MD_GridSpatialRepresentation.axisDimensionsProperties>MD_Dimension.resolution) | 12.159.182 |
| 8 | Geometria della cella | | Identificazione dei dati raster come punti o celle | Classe | CodeList MD_CellGeometryCode | Obbligatorio | 1 | **Cell geometry** (MD_Metadata.spatialRepresentationInfo>MD_SpatialRepresentation>MD_GridSpatialRepresentation.CellGeometry) | 12.160 |
| 9 | Disponibilità dei coefficienti della trasformazione | | Indicazione se esistono o meno i coefficienti della trasformazione affine per il passaggio da coordinate immagine a coordinate terreno | Boolean | 1=Sì; 0=No | Obbligatorio | 1 | **Transformation parameter availability** (MD_Metadata.spatialRepresentationInfo>MD_SpatialRepresentation>MD_GridSpatialRepresentation.transformationParameterAvailability) | 12.161 |

**Rappresentazione spaziale dei dati raster georettificati**

| ID | Informazione | Descrizione | Tipo di dato | Domini | Obbligatorietà | Molteplicità | ISO 19115 Element | ID ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disponibilità dei check-points | Indicazione sulla disponibilità dei check-point | Boolean | 1=Sì; 0=No | Obbligatorio | 1 | **Check point availability** (MD_Metadata.spatialRepresentationInfo>MD_SpatialRepresentation>MD_Georectified.checkPointAvailability) | 12.163 |
| 2 | Descrizione dei check-points | Descrizione dei check-point | Character String | Testo libero | Condizionale | 1 | **Check point description** (MD_Metadata.spatialRepresentationInfo>MD_SpatialRepresentation>MD_Georectified.checkPointDescription) | 12.164 |
| 3 | Coordinate dei vertici | Coordinate dei vertici della griglia espresse nel proprio sistema di riferimento spaziale. Sono richiesti almeno il vertice origine della griglia e quello opposto lungo la diagonale. | Sequenza | GM_Point | Obbligatorio | 1 | **Corner points** (MD_Metadata.spatialRepresentationInfo>MD_SpatialRepresentation>MD_Georectified.cornerPoints) | 12.165 |
| 4 | Punto del pixel | Punto del pixel a cui si riferiscono le coordinate | Enumeration | MD_PixelOrientationCode | Obbligatorio | 1 | **Point in pixel** (MD_Metadata.spatialRepresentationInfo>MD_SpatialRepresentation>MD_Georectified.pointInPixel>MD_PixelOrientationCode) | 12.167 |

| | ID | Informazione | Descrizione | Tipo di dato | Dominio | Obbligatorietà | Molteplicità | ISO 19115 Element | ID ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rappresentazione spaziale dei dati raster georeferenziabili** | 1 | Disponibilità dei punti di controllo | Indicazione se esistono o meno punti di controllo | Boolean | 1=Sì; 0=No | Obbligatorio | - | **Control point availability** (MD_Metadata.spatialRepresentationInfo>MD_SpatialRepresentation>MD_Georeferenceable.controlPointAvailability) | 12.171 |
| | 2 | Disponibilità dei parametri di orientamento | Indicazione se sono disponibili o meno i parametri di orientamento | Boolean | 1=Sì; 0=No | Obbligatorio | - | **Orientation parameter availability** (MD_SpatialRepresentation>MD_Georeferenceable.orientationParameterAvailability) | 12.172 |
| | 3 | Disponibilità dei parametri di georeferenziazione | Termini che supportano la georeferenziazione dei dati | Classe | Record | Obbligatorio | - | **Georeferenced parameters** (MD_SpatialRepresentation>MD_Georeferenceable.georeferencedParameters) | 12.174 |

#### 5.2.1. Liste dei valori per i metadati supplementari relativi ai dati raster

Di seguito sono riportate le liste dei valori (codelist) e le enumerazioni (enumeration) che rappresentano il dominio di alcuni metadati riportatati nel dizionario al paragrafo 5.2

1. Lista dei valori MD_PixelOrientationCode

| | Nome | Elemento corrispondente ISO19115:2003 | Codice Dominio | Definizione |
|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Codifica orientazione del pixel** | **MD_PixelOrientationCode** | **PixOrientCd** | **Punto in un pixel corrispondente alla localizzazione sul terreno del pixel** |
| 1 | Centro | center | 001 | Punto posto a metà tra il punto più in basso a sinistra e quello più in alto a destra del pixel |
| 2 | In basso a sinistra | lowerLeft | 002 | Il vertice del pixel più vicino all'origine; se due vertici hanno la stessa distanza dall'origine, allora si considera quello con il valore delle x più piccolo |
| 3 | In basso a destra | lowerRight | 003 | Il vertice successivo, in senso antiorario, a quello più in basso a sinistra |
| 4 | In alto a destra | upperRight | 004 | Il vertice successivo, in senso antiorario, a quello più in basso a destra |
| 5 | In alto a sinistra | upperLeft | 005 | Il vertice successivo, in senso antiorario, a quello più in alto a destra |

2. Lista dei valori MD_DimensionNameTypeCode

| | Nome | Elemento corrispondente ISO19115:2003 | Codice dominio | Definizione |
|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Codifica nome della dimensione** | **MD_DimensionNameTypeCode** | **DimNameTypCd** | **Nome della dimensione** |
| 1 | Riga | row | 001 | Asse delle ordinate (y) |
| 2 | Colonna | column | 002 | Asse delle ascisse (x) |
| 3 | Verticale (quota) | vertical | 003 | Asse verticale (z) |

3. Lista dei valori MD_CoverageContentTypeCode

| | **Nome** | **Elemento corrispondente ISO19115:2003** | **Codice Dominio** | **Definizione** |
|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Codifica tipo contenuto** | **MD_CoverageContentTypeCode** | **ContentTypCd** | **Tipo di informazione rappresentato nella cella** |
| 1 | Immagine | image | 001 | Rappresentazione numerica significativa di un parametro fisico che non è il suo valore reale |
| 2 | Classificazione tematica | thematicClassification | 002 | Valore codificato senza significato quantitativo usato per rappresentare una quantità fisica |
| 3 | Misura fisica | physicalMeasurement | 003 | Valore in unità fisiche della quantità misurata |

4. Lista dei valori MD_CellGeometryCode

| | **Nome** | **Elemento corrispondente ISO19115:2003** | **Codice dominio** | **Definizione** |
|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Codifica geometria della cella** | **MD_CellGeometryCode** | **CellGeoCd** | **Indica se i dati della griglia sono punti o aree** |
| 1 | Punto | point | 001 | Ogni cella rappresenta un punto |
| 2 | Area | area | 002 | Ogni cella rappresenta un'area |

### *5.3.* Dizionario dei metadati relativi ai servizi

I metadati per i servizi come riportato nelle tabelle 19-29 hanno degli elementi comuni con i metadati dei dati territoriali. Nella tabella successiva sono riportati i soli elementi di metadato specifici per i servizi.

| | ID | Informazione | Descrizione | Tipo di dato | Dominio | Obbligatorietà | Molteplicità | Percorso ISO 19115/19119 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Identificazione | 1.6 | Risorsa accoppiata | Riferimento (identificatore) univoco del set di dati | CharacterString | Testo libero | Condizionale | 0…* | MD_Metadata.identificationInfo>SV_ServiceIdentification.operatesOn>MD_DataIdentification.citation>CI_Citation.identifier |
| 2 - Classificazione | 2.1 | Tipo di servizio | Nome del tipo di servizio da un registro di servizi | GenericName | CodeList ServiceType | Obbligatorio | 1 | MD_Metadata.identificationInfo>SV_ServiceIdentification.serviceType |

### 5.3.1. Liste dei valori per i metadati relativi ai servizi

Di seguito sono riportate le liste dei valori e le enumerazioni che rappresentano il dominio di alcuni metadati elencati nel dizionario al paragrafo 5.1.1

1. Lista dei valori ServiceType

| | **Nome** | **Name** | **Codice Dominio** | **Definizione** |
|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Codifica ServiceType** | **ServiceType** | **ServiceTypeCd** | |
| 1 | Servizio di ricerca | Discovery Service | 001 | Servizi che consentono di ricercare i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi in base al contenuto dei metadati corrispondenti e di visualizzare il contenuto dei metadati |
| 2 | Servizio di consultazione | View Service | 002 | Servizi che rendono possibile eseguire almeno le seguenti operazioni: visualizzazione, navigazione, variazione della scala di visualizzazione (zoom in e zoom out), variazione della porzione di territorio inquadrata (pan), sovrapposizione dei set di dati territoriali consultabili e visualizzazione delle informazioni contenute nelle legende e qualsivoglia contenuto pertinente dei metadati |
| 3 | Servizio di scaricamento | Download Service | 003 | Servizi che consentono di scaricare copie di set di dati territoriali o di una parte di essi e, ove fattibile, di accedervi direttamente |
| 4 | Servizio di conversione | Transformation Service | 004 | Servizi che consentono di trasformare i set di dati territoriali, onde conseguire l'interoperabilità |
| 5 | Servizio di richiesta dei servizi | Invoke Spatial Data Service | 005 | Servizio che consente di definire i dati in entrata (input) e in uscita (output) richiesti dal servizio di dati territoriali e un workflow o una catena di servizi che combina più servizi. Consente inoltre di definire un'interfaccia esterna del servizio web per il workflow o la catena di servizi |
| 6 | Altri servizi | Other services | 006 | Altri tipi di servizi non riportati nell’elenco |

2. Lista dei valori relativi alla classificazione dei servizi

Le parole chiave sono basate sulla tassonomia dei servizi geografici della norma EN ISO 19119. Questa tassonomia è organizzata in categorie, a loro volta divise in sottocategorie che determinano il dominio di valore della classificazione dei servizi di dati territoriali.

| Categoria | Sottocategoria | Definizione |
|---|---|---|
| 100 - Servizi geografici con interazione umana (humanInteractionService) | 101 - Visualizzatore del catalogo (humanCatalogueViewer) | Servizio client che consente all'utente di interagire con un catalogo al fine di localizzare, passare in rassegna e gestire i metadati concernenti dati o servizi geografici |
| | 102 - Visualizzatore geografico (humanGeographicViewer) | Servizio client che consente all'utente di visualizzare una o più collezioni di elementi o coperture |
| | 103 - Visualizzatore di fogli elettronici geografici (humanGeographicSpreadsheetViewer) | Servizio client, esteso ai dati geografici, che consente all'utente di interagire con vari oggetti di dati e richiedere calcoli analoghi a quelli di un foglio di calcolo |
| | 104 - Editor di servizi (humanServiceEditor) | Servizio client che consente all'utente di controllare i servizi di trattamento geografico |
| | 105 - Editor per la definizione di catene (humanChainDefinitionEditor) | Consente all'utente di interagire con un servizio di definizione di catene |
| | 106 - Gestore di esecuzione del workflow (humanWorkflowEnactmentManager) | Consente all'utente di interagire con un servizio di esecuzione del workflow |
| | 107 - Editor di elementi geografici (*geographic feature*) (humanGeographicFeatureEditor) | Visualizzatore geografico che consente all'utente di interagire con i dati relativi agli elementi geografici |
| | 108 - Editor di simboli geografici (humanGeographicSymbolEditor) | Servizio client che consente a un utente umano di selezionare e gestire biblioteche di simboli |
| | 109 - Editor di generalizzazione di elementi (*feature*) (humanFeatureGeneralizationEditor) | Servizio client che consente all'utente di modificare le caratteristiche cartografiche di un elemento o di una collezione di elementi semplificandone la visualizzazione, ma mantenendone le componenti essenziali — si tratta dell'equivalente spaziale della semplificazione |
| | 110 - Visualizzatore della struttura dei dati geografici (humanGeographicDataStructureViewer) | Servizio client che consente all'utente di accedere a una parte del set di dati per vederne la struttura interna |
| 200 - Servizio di gestione dei modelli/informazioni geografiche (infoManagementService) | 201 - Servizio di accesso a elementi (*feature*) (infoFeatureAccessService) | Servizio che consente al cliente di accedere e di gestire una raccolta di elementi |
| | 202 - Servizio di accesso a mappe (*map*) (infoMapAccessService) | Servizio che consente al cliente di accedere a grafici geografici, ossia rappresentazioni di dati geografici |
| | 203 - Servizio di accesso a coperture (*coverage*) (infoCoverageAccessService) | Servizio che consente al cliente di accedere e di gestire una raccolta di coperture (coverage) |

| Categoria | Sottocategoria | Definizione |
|---|---|---|
| | 204 - Servizio di descrizione dei sensori (infoSensorDescriptionService) | Servizio che fornisce la descrizione di un sensore comprendente la posizione e l'orientamento nonché le caratteristiche geometriche, dinamiche e radiometriche dello stesso ai fini del processamento dei dati territoriali |
| | 205 - Servizio di accesso ai prodotti (infoProductAccessService) | Servizio che consente al cliente di accedere e gestire una raccolta di prodotti geografici |
| | 206 - Servizio di tipi di elementi (*feature type*) (infoFeatureTypeService) | Servizio che consente al cliente di accedere e gestire una raccolta di definizioni di tipi di elementi |
| | 207 - Servizio di catalogo (infoCatalogueservice) | Servizio che consente di ricercare e gestire servizi relativi a una raccolta di metadati sulle istanze |
| | 208 - Servizio di registro (infoRegistryService) | Servizio che consente di accedere a una raccolta di metadati sulle categorie di risorse di informazione (type) |
| | 209 - Servizio toponimico (infoGazetteerService) | Servizio che consente di accedere a un repertorio di occorrenze di una o più categorie di fenomeni del mondo reale contenente informazioni riguardanti la posizione |
| | 210 - Servizio di gestione degli ordini (infoOrderHandlingService) | Servizio che consente ai clienti di ordinare dei prodotti da un fornitore |
| | 211 - Servizio di ordini permanenti (infoStandingOrderService) | Servizio di gestione degli ordini che consente all'utente di richiedere che un prodotto che copre una determinata area geografica sia diffuso non appena disponibile |
| 300 Servizi di gestione di workflow/compiti geografici (taskManagementService) | 301 - Servizio di definizione di catene (chainDefinitionService) | Servizio che consente di definire una catena e di farla eseguire dal servizio di esecuzione del workflow |
| | 302 - Servizio di esecuzione del workflow (workflowEnactmentService) | Il servizio di esecuzione del worfklow interpreta una catena e controlla le istanze dei servizi e la sequenzialità delle attività |
| | 303 - Servizio di abbonamento (subscriptionService) | Servizio che consente al cliente di abbonarsi per essere informato sugli eventi |
| 400 Servizi di trattamento geografico - aspetti territoriali (spatialProcessingService) | 401 - Servizio di conversione delle coordinate (spatialCoordinateConversionService) | Servizio che consente di convertire le coordinate da un sistema di coordinate a un altro nell'ambito dello stesso dato geodetico |
| | 402 - Servizio di trasformazione delle coordinate (spatialCoordinateTransformationService) | Servizio che consente di trasformare le coordinate da un sistema di riferimento basato su un dato a un altro sistema basato su un dato differente |
| | 403 - Servizio di conversione di raster/vettoriale (spatialCoverageVectorConversionService) | Servizio che consente di modificare la rappresentazione spaziale da uno schema di tipo raster a uno schema di tipo vettoriale, o viceversa |
| | 404 - Servizio di conversione delle coordinate delle immagini (spatialImageCoordinateConversionService) | Servizio di trasformazione o di conversione delle coordinate che consente di modificare il sistema di riferimento delle coordinate per un'immagine |

| Categoria | Sottocategoria | Definizione |
|---|---|---|
| | 405 - Servizio di rettifica (spatialRectificationService) | Servizio che consente di trasformare un'immagine in una proiezione ortogonale e dunque a una scala costante |
| | 406 - Servizio di ortorettifica (spatialOrthorectificationService) | Servizio di rettifica che elimina l'inclinazione e lo spostamento dell'immagine dovuti all'elevazione del terreno |
| | 407 - Servizio di adeguamento dei modelli geometrici dei sensori | Servizio che adegua i modelli geometrici dei sensori per migliorare la corrispondenza dell'immagine con altre immagini e/o posizioni al suolo note |
| | 408 - Servizio di conversione dei modelli geometrici delle immagini (spatialImageGeometryModelConversionService) | Servizio che converte i modelli geometrici dei sensori in un modello geometrico diverso ma equivalente |
| | 409 - Servizio di definizione dei sottoinsiemi (spatialSubsettingService) | Servizio che estrae da un input all'interno di una regione spaziale continua, in base alla posizione geografica o alle coordinate della griglia |
| | 410 - Servizio di campionamento (spatialSamplingService) | Servizio che estrae dei dati da un input mediante un sistema di campionamento coerente, in base alla posizione geografica o alle coordinate della griglia |
| | 411 - Servizio di modifica della mosaicatura (tiling) (spatialTilingChangeService) | Servizio che modifica la mosaicatura dei dati geografici |
| | 412. - Servizio di misura delle dimensioni (spatialDimensionMeasurementService) | Servizio che calcola le dimensioni degli oggetti visibili in un'immagine o in altri dati geografici |
| | 413 - Servizi di manipolazione degli elementi geografici (spatialFeatureManipulationService) | Servizi che consentono di registrare un elemento con un altro, un'immagine, o un'altra serie di dati o di coordinate, correggendo le relative traslazioni, le differenze di rotazione, le differenze di scala e le differenze di prospettiva. Questi servizi consentono inoltre di verificare che tutti gli elementi che figurano nella collezione di elementi (Feature Collection) siano topologicamente coerenti rispetto alle regole topologiche della collezione di elementi e individuano e/o correggono le eventuali incoerenze individuate |
| | 414 - Servizio di corrispondenza di elementi (spatialFeatureMatchingService) | Servizio che determina quali elementi e parti di elementi provenienti da varie fonti di dati rappresentano la stessa entità del mondo reale, ad esempio, corrispondenza di confini (edge matching) e fusione limitata (limited conflation) |
| | 415 - Servizio di generalizzazione di elementi (spatialFeatureGeneralizationService) | Servizio che riduce la variazione spaziale in una collezione di elementi al fine di rafforzare l'efficacia della comunicazione rimediando agli effetti indesiderati della riduzione dei dati |

| Categori a | Sottocategoria | Definizione |
|---|---|---|
| | 416 - Servizio di determinazione dell'itinerario (spatialRouteDeterminationService) | Servizio che determina il percorso ottimale tra due punti specifici sulla base dei parametri di input e delle proprietà contenuti nella collezione di elementi |
| | 417 - Servizio di posizionamento (spatialPositioningService) | Servizio fornito da un dispositivo di posizionamento che consente di utilizzare, ottenere e interpretare in modo univoco le informazioni concernenti la posizione, nonché di determinare se i risultati soddisfano i requisiti dell'utilizzo |
| | 418 - Servizio di analisi di prossimità (spatialProximityAnalysisService) | Data una posizione o un elemento geografico, questo servizio trova tutti gli oggetti che hanno una serie di attributi specifici, ubicati entro una distanza specificata dall'utente rispetto alla posizione o all'elemento |
| 500 Servizi di trattamento geografico - aspetti tematici (thematicProcessingService | 501 - Servizio di calcolo dei geoparametri (thematicGeoparameterCalculationService) | Servizio che deriva risultati quantitativi, orientati alle applicazioni, che non possono essere ottenuti direttamente dai dati grezzi |
| | 502 - Servizio di classificazione tematica (thematicClassificationService) | Servizio che consente di classificare delle aree di dati geografici in base ad attributi tematici |
| | 503 - Servizio di generalizzazione di elementi (thematicFeatureGeneralizationService) | Servizio che generalizza i tipi di elementi contenuti in una collezione di elementi al fine di rafforzare l'efficacia della comunicazione rimediando agli effetti indesiderati della riduzione dei dati |
| | 504 - Servizio di definizione dei sottoinsiemi (thematicSubsettingService) | Servizio che estrae dei dati da un input sulla base di valori di parametro |
| | 505 - Servizio di conteggio territoriale (thematicSpatialCountingService) | Servizio che conta gli elementi geografici |
| | 506 - Servizio di rilevazione dei cambiamenti (thematicChangeDetectionService) | Servizio che consente di rilevare le differenze tra due serie di dati che rappresentano la stessa area geografica in momenti diversi |
| | 507 - Servizio di estrazione di informazioni geografiche (thematicGeographicInformationExtractionServic e) | Servizi che consentono l'estrazione di informazioni topografiche e sugli elementi a partire da immagini satellitari e scannerizzate |
| | 508 - Servizio di trattamento delle immagini (thematicImageProcessingService) | Servizio che consente di modificare i valori degli attributi tematici di un'immagine mediante una funzione matematica |
| | 509 - Servizio di riduzione della risoluzione (thematicReducedResolutionGenerationService) | Servizio che riduce la risoluzione di un'immagine |
| | 510 - Servizi di manipolazione delle immagini (thematicImageManipulationService) | Servizi che consentono di manipolare i valori dei dati nelle immagini: modifica dei valori del colore e del contrasto, applicazione di vari filtri, manipolazione della risoluzione dell'immagine, riduzione del rumore, “striping”, correzioni radiometriche sistematiche, attenuazioni atmosferiche, modifiche dell'illuminazione della scena ecc. |

| Categoria | Sottocategoria | Definizione |
|---|---|---|
| | 511 - Servizi di comprensione di immagini (thematicImageUnderstandingService) | Servizi che consentono la rilevazione automatica dei cambiamenti di immagine, la differenziazione delle immagini rettificate, l'analisi e la visualizzazione della significatività delle differenze e la differenziazione per area e per modello |
| | 512 - Servizi di sintesi di immagini (thematicImageUnderstandingService) | Servizi che consentono di creare o trasformare delle immagini utilizzando modelli spaziali informatici, effettuare delle trasformazioni di prospettiva, manipolare le caratteristiche delle immagini al fine di migliorare la visibilità e la risoluzione e/o ridurre gli effetti della nuvolosità e della foschia |
| | 513 - Manipolazione di immagini multibanda (thematicMultibandImageManipulationService) | Servizio che modifica un'immagine utilizzando le varie bande dell'immagine |
| | 514 - Servizio di rilevazione di oggetti (thematicObjectDetectionService) | Servizio che consente di rilevare gli oggetti del mondo reale in un'immagine |
| | 515 - Servizio di analisi sintattica (geoparsing) (thematicGeoparsingService) | Servizio che consente di cercare nei documenti testuali i riferimenti a dei luoghi, come i toponimi, gli indirizzi, i codici postali eccetera in preparazione al passaggio a un servizio di geocodifica |
| | 516 - Servizio di geocodifica (thematicGeocodingService) | Servizio che consente di arricchire i riferimenti geotestuali con le coordinate geografiche (o altri riferimenti spaziali) |
| 600 Servizi di processamento geografico - aspetti temporali (temporaleProcessingService) | 601 - Servizio di trasformazione del sistema di riferimento temporale (temporalReferenceSystemTransformationServic e) | Servizio che consente di modificare i valori delle occorrenze temporali da un sistema di riferimento temporale a un altro |
| | 602 - Servizio di definizione dei sottoinsiemi (temporalSubsettingService) | Servizio che estrae dati da un input in un intervallo continuo sulla base di valori di posizione temporale |
| | 603 - Servizio di campionamento (temporalSamplingService) | Servizio che estrae dati da un input usando un sistema di campionamento coerente basato su valori di posizione temporale |
| | 604 - Servizio di analisi di prossimità temporale (temporalProximityAnalysisService) | Dato un intervallo temporale o un evento determinati, questo servizio trova tutti gli oggetti che hanno una serie di attributi specifici, ubicati in un intervallo stabilito dall'utente rispetto all'intervallo o all'evento |
| 700 Servizi di processamento geografico - metadati (metadataProcessingService) | 701 - Servizio di calcolo statistico (metadataStatisticalCalculationService) | Servizio che consente di calcolare le statistiche di un insieme di dati |
| | 702 - Servizi di annotazione geografica (metadataGeographicAnnotationService) | Servizio che consente di aggiungere informazioni complementari a un'immagine o un elemento in una collezione di elementi |

| **Categoria** | **Sottocategoria** | **Definizione** |
|---|---|---|
| 800 Servizi di comunicazione geografica (comService) | 801 - Servizio di codifica (comEncodingService) | Servizio che consente l'attuazione di una regola di codificazione e che funge da interfaccia per la funzione di codifica e decodifica |
| | 802 - Servizio di trasferimento (comTransferService) | Servizio che consente di attuare uno o più protocolli di trasferimento, permettendo il trasferimento di dati tra sistemi di informazione distribuiti mediante mezzi di comunicazione off-line o on-line |
| | 803 - Servizio di compressione geografica (comGeographicCompressionService) | Servizio che consente di convertire le parti spaziali di una collezione di elementi da e in forma compressa |
| | 804 - Servizio di conversione di formato geografico (comGeographicFormatConversionService) | Servizio che consente di passare da un formato di dati geografici a un altro |
| | 805 - Servizio di messaggeria (comMessagingService) | Servizio che consente simultaneamente a più utenti di visualizzare e commentare collezioni di elementi e di chiederne la revisione |
| | 806 - Gestione di file remoti e di file eseguibili (comRemoteFileAndExecutableManagement) | Servizio che consente di accedere a uno stoccaggio secondario di elementi geografici come se si trattasse di risorse locali |

## N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

*Note alle premesse:*

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2007/2/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 25 aprile 2007, n. L 108.

— Il testo dell'allegato B della legge 7 luglio 2009, n. 88 disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008. Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2009, n. 161, S.O. così recita:

«Allegato B

(Art. 1, commi 1 e 3)»

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;

2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture;

2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE(rifusione);

2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);

2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione);

2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);

2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica;

2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;

2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;

2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio;

2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE;

2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;

2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata);

2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;

2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;

2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;

2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;

2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;

2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione);

2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania;

2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;

2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;

2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;

2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni;

2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;

2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.».

— Il Regolamento (CE) n. 1205/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 4 dicembre 2008, n. L 326.

— La decisione n. 2009/442/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 148.

— La legge 2 febbraio 1960, n. 68, Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 1960, n. 52.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° ottobre 2009, n. 228.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

— Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2005, n. 222.

— Il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 2006, n. 37.

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

— Il testo dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici) così recita:

«Art. 10. Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore.

1. Ferma restando la delega di cui all'art. 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera *a)*, la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:

*a)* beni culturali e ambientali;

*b)* cinematografia;

*c)* teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;

*d)* sport;

*e)* proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

*b)* adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;

*c)* miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;

*d)* quanto alla materia di cui alla lettera *a)* del comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni di cui alla lettera b-*bis*) del comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilità di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, al fine di una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo principi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;

*e)* quanto alle materie di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;

*f)* quanto alla materia di cui alla lettera *d)* del comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;

*g)* quanto alla materia di cui alla lettera *e)* del comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati all'art. 14, comma 1, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto; armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di software ai principi generali a cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro quattro anni dalla data della loro entrata in vigore».

— Il Regolamento (CE) n. 401/2009 è pubblicato nella G.U.U.E. 23 aprile 2009, n. L 126.

*Note all'art. 1:*

— Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e 24 gennaio 2006, n. 36 si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 2:*

— Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 così recita:

«Art. 4 *(Cataloghi e punti d'informazione)*. — 1. Al fine di fornire al pubblico tutte le notizie utili al reperimento dell'informazione ambientale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità pubblica istituisce e aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblici dell'informazione ambientale contenenti l'elenco delle tipologie dell'informazione ambientale detenuta ovvero si avvale degli uffici per le relazioni con il pubblico già esistenti.

2. L'autorità pubblica può evidenziare nei cataloghi di cui al comma 1 le informazioni ambientali detenute che non possono essere diffuse al pubblico ai sensi dell'art. 5.

3. L'autorità pubblica informa in maniera adeguata il pubblico sul diritto di accesso alle informazioni ambientali disciplinato dal presente decreto.».

*Note all'art. 4:*

— Il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto, reca:

«Art. 59 *(Dati territoriali)*. — 1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente localizzata.

2. È istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza con le disposizioni del presente decreto che disciplinano il sistema pubblico di connettività.

3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso il CNIPA è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali.

4. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione e le modalità per il funzionamento del Comitato di cui al comma 2.

5. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i profili relativi ai dati ambientali, sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, e sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche per la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di successivo aggiornamento dello stesso, per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonché le regole ed i costi per l'utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati.

6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri né alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell'àmbito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'art. 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

7-*bis*. Nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio. Per garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalità ed alle condizioni stabilite dall'art. 50, il direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza unificata, definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettività, le regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni.».

— Il Regolamento (CE) n. 1205/2008 è già citato nelle premesse.

*Note agli articoli 5, 7 e 8:*

— Per il testo dell'art. 59, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note all'art. 4.

*Note all'art. 9:*

— La direttiva 95/46/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 23 novembre 1995, n. L 281.

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico).

«Art. 7 *(Tariffe)*. — 1. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinate, sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3, le tariffe e le relative modalità di versamento da corrispondere a fronte delle attività di cui agli articoli 5, 6 e 9.

2. L'importo delle tariffe di cui al comma 1, individuato sulla base dei costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni e aggiornato ogni due anni, comprende i costi di raccolta, di produzione, di riproduzione e diffusione maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un utile da determinare, con i decreti di cui al comma 1, sulle spese per investimenti sostenute dalle Amministrazioni nel triennio precedente.

3. Nei casi di riutilizzo a fini non commerciali è prevista una tariffa differenziata da determinarsi, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, secondo il criterio della copertura dei soli costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni interessate.

4. I decreti di cui al comma 1 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e resi altresì pubblici, a cura dell'Amministrazione competente, ove possibile secondo modalità informatiche, sul proprio sito istituzionale.

5. Gli introiti delle tariffe di cui al comma 1, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate.

6. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi gli importi delle tariffe e le relative modalità di versamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 2 e 3.».

— Per il testo dell'art. 59 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, si veda nelle note all'art. 4.

— Il testo vigente dell'art. 4, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62 così recita:

«2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B della presente legge, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».

*Note all'art. 10:*

— Per l'art. 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si veda nelle note all'art. 4.

— Per l'art. 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 si veda nelle note all'art. 9.

— Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 così recita:

«Art. 10 *(Riutilizzo di documenti a fini commerciali da parte di pubbliche amministrazioni)*. — 1. Lo scambio di documenti, come definito dalla lettera *f)* del comma 1 dell'art. 2, non costituisce riutilizzo.

2. Nel caso in cui una pubblica amministrazione riutilizza per fini commerciali documenti di altra pubblica amministrazione si applicano le modalità di riutilizzo anche economico stabilite nel presente decreto.»

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 4 della citata legge n. 62 del 2005:

«Art. 4 *(Oneri relativi a prestazioni e controlli)*. — 1. (*Omissis*).

2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B della presente legge, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».

*Note all'art. 11:*

— Il testo dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1960, n. 68 così recita:

«Art. 1. Sono organi cartografici dello Stato:

l'Istituto geografico militare;

l'Istituto idrografico della Marina;

la Sezione fotocartografica dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

il Servizio geologico.

La cartografia ufficiale dello Stato è costituita dalle carte geografiche, topografiche, corografiche, nautiche, aeronautiche, catastali e geologiche pubblicate da un ente cartografico dello Stato e dall'ente stesso dichiarate ufficiali.

Le carte aeronautiche e geologiche sono ufficiali limitatamente alle particolari rappresentazioni di carattere aeronautico e geologico che vi sono contenute.

Sulle carte ufficiali è impressa, a cura dell'ente produttore, apposita stampigliatura.».

*Note all'art. 13:*

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Il testo vigente dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) così recita:

«Art. 13 *(Adeguamenti tecnici)*. — 1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.».

**10G0043**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G002006/1) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | | - annuale | € | **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | | - semestrale | € | **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | | - annuale | € | **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | | - semestrale | € | **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | | - annuale | € | **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | | - semestrale | € | **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | | - annuale | € | **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | | - semestrale | € | **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**
*(di cui spese di spedizione € 127,00)* - annuale € **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)* - semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**
*(di cui spese di spedizione € 39,40)* - annuale € **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)* - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.